SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 agosto 1991, n. 255.

Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto è modificato in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. È istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformità alla tabella *B* allegata alla presente legge.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è ridotta di 1.200 unità.

3. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non è computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella *B* allegata alla presente legge:

a) i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacità didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;

b) possono essere ammessi a rafferma, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;

c) con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitare nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:

1) il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilità di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;

2) a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettoratogenerale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialità acquisita, e sempreché risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattenimento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986;

d) possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella *B*/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 3.

1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue:

a) ufficiali di complemento:

1) in servizio di leva, in numero di 200;

2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui ripartizione organica è fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 3 non è computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che è ridotta come segue:

a) ufficiali di complemento:

1) in servizio di leva, n. 128;

2) in ferma biennale, n. 37;

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2275.

Art. 5.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle *C*, *D*, *E* ed *F* allegate alla presente legge, che ne prevedono il massimo sviluppo.

Art. 6.

1. È istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella *G* allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.

2. La tabella *D*/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150 per cento.

2. I maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal comma 1 sono devoluti esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 8.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 8.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le norme vigenti in materia di stato giuridico e di avanzamento.

2. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato, a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800 milioni e in lire 9.050 milioni — ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115 milioni — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per corrispondenti importi l'accantonamento «Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 1994, valutati in lire 6.250 milioni per l'anno 1994, lire 27.092 milioni per l'anno 1995, lire 56.300 milioni per l'anno 1996, lire 76.950 milioni per l'anno 1997, lire 90.400 milioni per l'anno 1998, lire 107.060 milioni per l'anno 1999, lire 115.760 milioni per l'anno 2000 e lire 121.305 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 7. A decorrere dall'anno 1994 le immissioni in servizio delle unità di personale previste in aumento dalle tabelle organiche dovranno comunque essere contenute nell'ambito delle corrispondenti entrate finalizzate alla copertura dei relativi maggiori oneri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 6 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 1)

XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO *(a)*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche: esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione *(b)*
Capitano di vascello	—	—	5 *(c)*	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	29	1 o 2 *(d)*	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	— *(e)*	43	—	—
Tenente di vascello	scelta	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o incarico equipollente	83	5 o 6 *(f)*	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo anche se compiuti nel grado di guardiamarina	55 (Sottotenente di vascello e Guardiamarina)		
Guardiamarina	anzianità	—			

(a) Il presente quadro sostituisce il quadro XII della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche.

(b) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(c) Il numero massimo di capitani di vascello previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dall'articolo 37 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aumentato di due unità riservate agli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

(d) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; due promozioni nel terzo.

(e) Permanenza nel grado per la promozione al grado superiore: quattro anni.

(f) Ciclo di due anni: cinque promozioni nel primo anno e sei nel secondo.

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 2)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI NOCCHIERI DI PORTO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA MARINA MILITARE

GRADO	Consistenza media al 30 aprile 1990	Organico al 31 dicembre 1994	Organico al 31 dicembre 2001
Capo 1ª classe	250	2.000 (*)	4.100 (*)
Capo 2ª classe	230		
Capo 3ª classe	142		
2° Capo	578		
TOTALE ...	1.200	2.000	4.100

(*) La ripartizione nei vari gradi si sviluppa in conformità alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sull'avanzamento dei sottufficiali.

Nota. — Fino alla copertura dell'organico dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente il numero dei sergenti, sottocapi e comuni volontari, in rafferma e in ferma di leva prolungata, è computato in temporanea compensazione dei posti ancora vacanti nel predetto organico.

TABELLA *C*
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	3	3	3	9	9	9
Sottotenente di vascello	—	3	6	9	9	18

TABELLA *D*
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO IN FERMA BIENNALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	—	—	—	—	7	6
Sottotenente di vascello	—	—	—	—	—	7

TABELLA *E*
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DI LEVA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Allievo	6	6	6	18 (complessivo)	12	30
Aspirante guardiamarina/guardiamarina	—	6	12		18	42

TABELLA *F*
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sottufficiale nocchiere di porto	100	200	300	800	1.500	1.940	2.280	2.620	2.800	2.860	2.900

TABELLA G
(prevista dall'articolo 6)

RUOLO DEGLI UFFICIALI SPECIALISTI DI PORTO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minime di grado richieste al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per la inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
Capitano di corvetta ...	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	32	3 ogni 8 anni *(a)*	8
Sottotenente di vascello	scelta	—	24	3 o 4 *(b)*	5

(a) Ciclo di 8 anni: una promozione nel secondo, quarto e settimo anno; nessuna promozione nel primo, terzo, quinto, sesto e ottavo anno.

(b) Ciclo di 5 anni: quattro promozioni nel primo, terzo e quinto anno; tre promozioni nel secondo e quarto anno.

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 7)

TABELLA *D (a)*

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della marina mercantile

(Personale delle Capitanerie di porto)

OGGETTO	Tariffe (lire)	*Annotazioni*
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto (compresi i passaggi di proprietà)	120.000	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto a lire 10.000.
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto)	100.000	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati	250.000	
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie ed estratti degli atti stessi	500	Il compenso spetta per ogni pagina.

(a) Prevista dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 212/1983 (Norme sul reclutamento degli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) è il seguente:

«Art. 1. — *Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali* in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unità:

a) Esercito:
ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;
ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.000;

b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;

c) Aeronautica:
ruolo dei naviganti: 500;
ruolo specialisti: 34.400;

d) Guardia di finanza: le unità stabilite per il totale degli organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 16 decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.

I sosttufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei decreti emanati è *data comunicazione al Parlamento entro* il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi.

Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma, l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.

Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.

la forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 212/1983 è il seguente:

«Art. 15. — Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facoltà di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualità di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi.

L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma è subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali del personale, espresso in funzione del rendimento fornito durante il servizio precedentemente svolto. Alla predetta ferma può essere ammesso il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che non sia incorso nei proscioglimenti di cui all'art. 9.

Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'art. 8.

I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma; per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 11.

Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 559.».

— Il testo dell'art. 35 della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente:

«Art. 35 (*Arruolamenti*) — 1. Il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.

2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati a giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.

3. I *militari in ferma prolungata biennale o triennale* sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

5. per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonché quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva».

— Il testo del comma 3 dell'art. 36 della legge n. 958/1986 è il seguente: «3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212».

— La tabella *B*/2 annessa alla legge n. 212/1983 concerne: «Condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio *permanente della Marina*».

Nota all'art. 3:

— Il testo del primo comma dell'art. 37 della legge n. 574/1980 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) è il seguente: «Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.».

— La tabella *D/2* allegata alla legge n. 212/1983 concerne: «Consistenza degli organici e condizioni generali per le promozioni degli ufficiali della Marina».

Note all'art. 7:

— La legge n. 82/1963, reca: «Revisione delle tasse e dei diritti marittimi»

— Il D.L. n. 533/1954, reca: «Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 1 e per il titolo della legge n. 212/1983 si vedano le precedenti note all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2328):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 25 giugno 1990.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 13 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 26 luglio 1990 e approvato il 1° agosto 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5042):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 26 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, IX e XI.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 4 ottobre 1990; 10 gennaio 1991.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 5 marzo 1991.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 6 marzo 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2328/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 20 marzo 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 26 marzo 1991 e approvato il 27 marzo 1991.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 9 aprile 1991, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio iter al:

Senato della Repubblica (atto n. 2328/*B*-bis):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente il 12 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 22, 29 maggio 1991; 12 giugno 1991.

Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1991 (atto numero 2328/*B*-bis-*A* - relatore sen. IANNI).

Esaminato in aula e approvato il 20 giugno 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5042/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 2 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 4 luglio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1991.

91G0299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola Sant'Antonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Isola Sant'Antonio (Alessandria), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Alessandria n. 625/13.1/87/Gab del 10 giugno 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola Sant'Antonio è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Maria Teresa Aliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isola Sant'Antonio (Alessandria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da due consiglieri in data 25 e 26 marzo 1991, delle successive dimissioni di altri sei consiglieri in data 29 aprile 1991 e delle ulteriori dimissioni dei rimanenti sette consiglieri in data 29 maggio 1991.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola Sant'Antonio (Alessandria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Maria Teresa Aliberti.

Roma, 19 luglio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3685

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1991.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare gli articoli 5 e 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1987, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro 23 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1988, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 385, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la proposta formulata dal Ministero delle finanze con nota n. 45468 del 28 febbraio 1990 e concernente — nei limiti delle dotazioni organiche delle diverse qualifiche funzionali già determinate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988 — modificazioni, limitatamente ad alcune figure professionali, alle dotazioni organiche di alcuni profili professionali;

Considerato che la proposta di modifica delle dotazioni organiche dei profili professionali di cui al precedente decreto del 23 aprile 1988 consiste nell'assegnare cinquantadue posti al profilo professionale n. 75 di «ufficiale idraulico» da inserire nella dotazione organica della quinta qualifica funzionale e dei profili professionali del Ministero proponente, diminuendo di altrettante unità (meno cinquantadue posti) il contingente del profilo n. 72 di «idraulico specializzato», nel dotare di tre posti il profilo n. 251 di «tecnico agrario specializzato» da inserire nella dotazione organica della stessa quinta qualifica funzionale e dei profili professionali del Ministero medesimo, riducendo in eguale misura (meno tre posti) il contingente del profilo n. 4 di «operatore amministrativo»;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 18 marzo 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche ed i posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle finanze sono ridefinite secondo l'allegata tabella *A* (ruoli organici) che costituisce

parte integrante del presente decreto e sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988, citato in premessa, rimanendo invariate le allegate tabelle *B* (posti in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138) e *C* (posti in soprannumero ai sensi della legge 19 aprile 1987, n. 165).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 1991

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1991
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 57

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli organici

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 15.448.

Profili professionali e codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	657
13 - Funzionario amministrativo contabile.	282
17 - Analista economico finanziario	3
20 - Analista di organizzazione	86
28 - Funzionario statistico.	9
32 - Revisore interprete traduttore	5
215 - Chimico direttore	97
224 - Ingegnere direttore	456
234 - Funzionario tributario	13.636
265 - Bibliotecario	6
271 - Analista di sistema	81
272 - Analista di procedure.	130
Totale	15.448

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 16.990.

Profili professionali e codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	643
14 - Collaboratore amministrativo contabile.	276
29 - Collaboratore statistico	12
33 - Traduttore interprete	42
203 - Capo tecnico.	1.117
205 - Cartografo	50
235 - Collaboratore tributario	14.443
266 - Collaboratore bibliotecario	6
273 - Analista.	155
274 - Programmatore di sistema	134
275 - Capo sala macchine.	112
Totale	16.990

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 15.812.

Profili professionali e codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo.	504
15 - Ragioniere	383
30 - Assistente statistico	10
34 - Assistente linguistico	10
48 - Assistente tecnico per le lavorazioni metalliche	1
127 - Assistente tecnico proto	2
147 - Assistente tecnico di laboratorio di analisi	30
188 - Assistente tecnico	1.144
193 - Assistente tecnico per le telecomunicazioni	1
206 - Assistente idrogeotopocartografico	20
236 - Assistente tributario.	12.951
276 - Programmatore	266
277 - Procedurista di organizzazione.	89
278 - Programmatore di gestione operativa.	48
279 - Capo unità operativa	52
280 - Consollista	301
Totale	15.812

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 10.978.

Profili professionali e codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	728
6 - Stenodattilografo	180
16 - Operatore amministrativo contabile.	314
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	4
31 - Operatore statistico	11
36 - Motorista meccanico specializzato.	4
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	18
43 - Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici.	7
45 - Saldatore specializzato	4
51 - Elettricista specializzato.	29
55 - Elettromeccanico specializzato	1
66 - Muratore specializzato	15
68 - Pittore specializzato.	1
70 - Falegname specializzato	20
72 - Idraulico specializzato.	17
75 - Ufficiale idraulico	52
90 - Operatore specializzato per l'alimentazione	3
92 - Cameriere direttore di sala e di bar	4
120 - Tipografo impressore specializzato	204
122 - Fotocompositore specializzato	2
207 - Disegnatore specializzato	800
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	3
237 - Operatore tributario.	7.794
251 - Tecnico agrario specializzato.	3
264 - Operatore tecnico specializzato di laboratorio	92
281 - Registratore di dati	12
282 - Operatore di sala macchine	126
283 - Addetto ai terminali evoluti	530
Totale	10.978

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 11.091.

Profili professionali e codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	9.390
7 Dattilografo	802
9 - Conducente di automezzi speciali	4
11 - Autista meccanico	145
22 Addetto ai servizi di portierato e custodia	290
23 Addetto ai servizi di vigilanza.	4
38 - Aggiustatore meccanico.	6
42 - Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	5
44 - Saldatore	1
50 - Elettricista	2
65 Muratore	1
67 Pittore	1
69 Falegname	2
71 - Idraulico	1
89 Operatore per l'alimentazione	8
91 - Cameriere	10
119 - Tipografo impressore	6
121 - Fotocompositore.	7
123 - Legatore.	2
148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico	86
208 - Telefonista telescriventista operatore radio.	200
252 - Tecnico agrario	8
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati.	50
285 - Addetto alle macchine ausiliarie.	60
Totale	11.091

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 4.160.

Profili professionali e codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi.	634
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2.159
88 - Addetto alla ristorazione	11
210 - Addetto alle lavorazioni	1.341
253 - Addetto alle lavorazioni agrarie.	15
Totale	4.160

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 565.

Profili professionali e codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	550
87 - Sguattero.	15
Totale	565

TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELLE FINANZE

Posti in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138

Settima qualifica funzionale: totali posti in soprannumero n. 662.

Profili professionali e codice denominazione	Numero dei posti
203 Capo tecnico.	595
235 - Collaboratore tributario	67
Totale	662

Quinta qualifica funzionale: totali posti in soprannumero n. 1.152.

Profili professionali e codice denominazione	Numero dei posti
237 - Operatore tributario.	1.152
Totale	1.152

Terza qualifica funzionale: totali posti in soprannumero n. 226.

Profili professionali e codice denominazione	Numero dei posti
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	226
Totale	226

TABELLA *C*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELLE FINANZE

Posti in soprannumero ai sensi della legge 19 aprile 1982, n. 165

Quinta qualifica funzionale: totali posti in soprannumero n. 7.979.

Profili professionali e codice denominazione	Numero dei posti
237 - Operatore tributario.	7.979
Totale	7.979

Terza qualifica funzionale: totali posti in soprannumero n. 2.379.

Profili professionali e codice denominazione	Numero dei posti
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2.069
210 - Addetto alle lavorazioni	310
Totale	2.379

AVVERTENZA:

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1988, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 385, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991.

91A3631

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 luglio 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Battipaglia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pasquale Mango è stato eletto consigliere nel comune di Battipaglia (Salerno) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 nella lista del P.R.I., che successivamente, dall'organo consiliare, è stato eletto assessore in data 19 luglio 1990 e che da quest'ultima carica il medesimo si è dimesso in data 22 maggio 1991;

Considerato che il sig. Pasquale Mango ha riportato numerose condanne penali in particolare per emissione di assegni a vuoto e che risultano in corso procedimenti penali per analoghi reati;

Ritenuto che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Pasquale Mango è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere comunale;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 12B.1.3396 Gab del 6 luglio 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pasquale Mango è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Battipaglia (Salerno).

Roma, 27 luglio 1991

Il Ministro: SCOTTI

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pasquale Mango è stato eletto consigliere nel comune di Battipaglia (Salerno) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 nella lista del P.R.I.; successivamente, dall'organo consiliare, è stato eletto assessore in data 19 maggio 1990. Da quest'ultima carica il sig. Pasquale Mango si è dimesso in data 22 maggio 1991.

Il sig. Pasquale Mango ha riportato numerose condanne penali in particolare per emissione di assegni a vuoto e risultano, a suo carico, in corso procedimenti per analoghi reati.

Le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Pasquale Mango è preposto e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità, e di prestigio della carica di consigliere comunale.

Il prefetto di Salerno, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 10 luglio 1991, ha formulato proposta per la adozione del provvedimento di rimozione del sig. Pasquale Mango e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi ne ha disposto, con decreto n. 12B.1.3396 Gab del 6 luglio 1991 la sospensione dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pasquale Mango dalla carica di consigliere del comune di Battipaglia essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Pasquale Mango dalla carica di consigliere del comune di Battipaglia.

Roma, 24 luglio 1991

Il direttore generale: LA MERA

91A3684

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° agosto 1991.

Dichiarazione dell'insussistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica del Senegal ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni del Senegal esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze dell'ambasciata della Repubblica del Senegal in Italia, in data 18 marzo 1991, con le quali si chiede che venga negata, a norma del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, l'autorizzazione a procedere ad atti esecutivi sui beni del Senegal in Italia, ad iniziativa della «Società per la pubblicità in Italia (S.P.I.)» e della «Società editoriale Domus S.p.a.»;

Ritenuto, sulla base delle informazioni raccolte dal Ministero degli affari esteri per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Dakar (vedi nota del 1° luglio 1991), che nella Repubblica del Senegal non sussiste alcuna norma di salvaguardia dei beni appartenenti a Stati esteri a titolo privato, tanto che nei loro confronti sono liberamente esperibili azioni cautelari ed esecutive; che, in particolare, l'esercizio di tali azioni non è assoggettato alla preventiva valutazione di opportunità di alcun organo dello Stato senegalese;

Considerato che, pertanto, non sussiste fra la Repubblica d'Italia e la Repubblica del Senegal la condizione di reciprocità;

Decreta:

Fra la Repubblica d'Italia e la Repubblica del Senegal, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, non sussiste la condizione di reciprocità.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A3632

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1991.

Variazioni apportate ai registri delle varietà di specie di piante orticole a seguito della decisione della Commissione delle Comunità europee del 12 novembre 1990, n. 90/639.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, modificata da ultimo dalla direttiva del 13 giugno 1988, n. 88/380/CEE, dello stesso Consiglio, in particolare l'art. 10, paragrafo 2;

Considerato che l'allegato alla decisione del 12 dicembre 1988, n. 89/7/CEE, della Commissione delle Comunità europee, modificata dalla decisione del 10 febbraio 1989, n. 89/138/CEE, della stessa Commissione, nella versione modificata, elenca le varietà di specie vegetali ufficialmente ammesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della citata direttiva n. 70/458/CEE, sono state adottate misure ufficiali organizzate a livello comunitario che hanno consentito l'identificazione di un certo numero di varietà derivate da varietà, ufficialmente ammesse;

Considerato che a seguito delle misure ufficiali organizzate a livello comunitario è risultato che talune delle varietà di cui sopra, o delle varietà da esse derivate, non possono essere considerate distinte da altre varietà ufficialmente ammesse;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 12 novembre 1990, n. 90/639/CEE, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di piante orticole elencate nella citata decisione n. 89/7/CEE della Commissione stessa;

Considerato che è necessario adeguare sia le denominazioni sia le descrizioni delle caratteristiche delle varietà elencate nella citata decisione n. 89/7/CEE della Commissione delle Comunità europee ed iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole;

Considerato che alcune delle varietà elencate nella citata decisione n. 89/7/CEE della Commissione delle Comunità europee, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole, non rivestono più interesse da parte dei richiedenti l'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni varietali, ed i relativi sinonimi segnalati con un trattino sotto le denominazioni medesime, elencate nella prima colonna, reiscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto in quanto «sementi standard» con decreto ministeriale del 2 giugno 1988, sono sostituite dalle corrispondenti denominazioni varietali e dai relativi sinonimi a fianco di ciascuna di esse indicate.

Le descrizioni delle varietà corrispondenti alle nuove denominazioni, risultanti dalle misure ufficiali organizzate a livello comunitario citate in premessa sono depositate presso questo Ministero.

La responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà è affidata ai nominativi a fianco di ciascuna di esse elencati. Le ragioni sociali e gli indirizzi dei suddetti nominativi sono riportati, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente decreto.

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino le denominazioni varietali, ed i relativi sinonimi, elencate nella prima colonna potranno essere usate fino alla data del 30 giugno 1993.

Specie, varietà ed eventuali sinonimi denominazioni valide fino al 30 giugno 1993	Varietà ed eventuali sinonimi nuove denominazioni	Responsabili della conservazione in purezza
	Bietola da coste	
Bietola di Lione — Bionda a costa argentata	Bietola di Lione 2 — Bionda a costa argentata 2	Anseme Semencoop
Verde a costa bianca — Large ribbed dark green — Verde a costa larga argentata — White silver	Verde a costa bianca 2 — Large ribbed dark green 2 — Verde a costa larga argentata 2 — White silver 2	Anseme S.A.I.S. Sgaravatti N. & C. Larosa Four
Id.	Verde a costa bianca 3 — Large ribbed dark green 3 — Verde a costa larga argentata 3 — White silver 3	Cons. agr. prov. Parma Oris Olter De Corato Semencoop Sluis & Groot
	Bietola da orto	
Detroit — Detroit dark red — Palla rossa — Tonda a globo	Detroit 2 — Detroit dark red 2 — Palla rossa 2 — Tonda a globo 2	Anseme S.A.I.S. Oris Sluis & Groot
Piatta d'Egitto — Paonazza d'Egitto	Egitto migliorata — Paonazza d'Egitto	Anseme S.A.I.S.
congiuntamente alla varietà: Egitto migliorata		Larosa Sluis & Groot
	Carota	
Berlicum — Lunga rossa ottusa — Venus	Berlicum 2 — Lunga rossa ottusa 2 — Venus 2	Anseme S.A.I.S. SU BA Oris Semencoop Four
Chantenay — Mezza lunga di Chantenay	Chantenay a coeur rouge 3	Anseme SU BA
congiutamente alla varietà: Chantenay royal		
Id.	Chantenay royal 2	Peto Italiana
Flakkée — Gigante rossa	Flakkée 2 — Gigante rossa 2	S.A.I.S. Four Sluis & Groot
Nantese — Mezza lunga nantese — Nantes clodia — Nantese di Chioggia — Nantese migliorata — Nantese S. Michele	Nantese 2 — Mezza lunga nantese 2 — Nantes clodia 2 — Nantese di Chioggia 2 — Nantese migliorata 2 — Nantese S. Michele 2	Anseme S.A.I.S. SU BA Larosa Oris De Corato

Specie, varietà ed eventuali sinonimi denominazioni valide fino al 30 giugno 1993	Varietà ed eventuali sinonimi nuove denominazioni	Responsabili della conservazione in purezza
— Scarlet Nantes — Strong top	— Scarlet Nantes 2 — Strong top 2	Semencoop Four Sluis & Groot
Id.	Nantese 3 — Mezza lunga nantese 3 — Nantes clodia 3 — Nantese di Chioggia 3 — Nantese migliorata 3 — Nantese S. Michele 3 — Scarlet Nantes 3 — Strong top 3	Sgaravatti N. & C. Oris Semencoop Sluis & Groot Enza Zaden
Id.	Nantese 5 — Mezza lunga nantese 5 — Nantes clodia 5 — Nantese di Chioggia 5 — Nantese migliorata 5 — Nantese S. Michele 5 — Scarlet Nantes 5 — Strong top 5	Sottotetti
Id.	Nanthya	Sluis & Groot
	Cavolfiore	
Palla di neve — Early snowball X — Palla di neve X — Snowball X	Palla di neve — Early snowball X — Palla di neve X — Snowball X	Semencoop
Napoletano febbrarese — February — Gigante di Napoli tardivo	Napoletano febbrarese — February — Gigante di Napoli tardivo	La Semiorto
Toscano precoce — Ottobrino — Precoce di Toscana	Toscano precoce 2 — Ottobrino 2 — Precoce di Toscana 2	Larosa Oris
Id.	Toscano precoce 3 — Ottobrino 3 — Precoce di Toscana 3	Four
	Cavolo cappuccio bianco	
Brunswick — Boston	Brunswick — Boston	Anseme S.A.I.S. SU' BA Larosa De Corato
Mercato di Copenhagen — Bonanza — Copenhagen market early — Copenhagen market 86 — Toftegaard	Mercato di Copenhagen 2 — Bonanza 2 — Copenhagen market early 2 — Copenhagen market 86 2 — Toftegaard 2	Larosa De Corato
Gloria di Enkhuizen — D'Olanda a gambo corto — Gloria d'Ingegnoli	Gloria di Enkhuizen 2 — D'Olanda a gambo corto 2	Ingegnoli f.lli

Specie, varietà ed eventuali sinonimi denominazioni valide fino al 30 giugno 1993	Varietà ed eventuali sinonimi nuove denominazioni	Responsabili della conservazione in purezza
	Cavolo Verza	
Piacentino — Di Castelnuovo invernale — Di Piacenza — Di Piacenza invernale	Piacentino — Di Castelnuovo invernale — Di Piacenza — Di Piacenza invernale	Semencoop
Principe d'inverno — Monarch — Re d'inverno	Principe d'inverno 2 — Monarch 2 — Re d'inverno 2	Four
Di Vertus — Tardivo delle virtù	Di vertus 2 — Tardivo delle virtù 2	Anseme SU BA Larosa
	Cetriolo	
Della Cina — Lungo della Cina — Serpente cinese — Verde lunghissimo d'Ingegnoli	Della Cina — Lungo della Cina — Serpente cinese	Sgaravatti N. & C. Larosa
	Cipolla	
Bianca di giugno — Giugnese — Precoce di giugno — Musona	Bianca di giugno — Giugnese — Precoce di giugno	De Corato
Id.	Tonda musona	S.A.I.S. Larosa ISI Semencoop
	Fagiolo rampicante	
Borlotto lingua di fuoco — Sanguigno	Borlotto lingua di fuoco 2 — Sanguigno 2	Sgaravatti N. & C. Sottotetti Four
Id.	Borlotto lingua di fuoco 3 — Sanguigno 3	S.A.I.S. Sgaravatti N. & C. Sottotetti Semencoop Four
	Fava	
Aguadulce — Aguadulce a lungo baccello — Gigante d'Ingegnoli — Tezieroma	Aguadulce — Aguadulce a lungo baccello	S.A.I.S. Larosa
	Finocchio	
Di Firenze — Di Bologna — Di Parma — Di Romagna	Di Firenze — Di Bologna — Di Parma — Di Romagna	S.A.I.S. Sgaravatti N. & C. Enza Zaden

Specie, varietà ed eventuali sinonimi denominazioni valide fino al 30 giugno 1993 —	Varietà ed eventuali sinonimi nuove denominazioni —	Responsabili della conservazione in purezza —
	Indivia scarola	
Bionda foglie di lattuga — Batavian broad leaved congiuntamente alla varietà: Bubikopf — Grosse bouclée	Bionda foglie di lattuga — Batavian Broad Leaved — Bionda foglie di lattuga — Bubikopf 2 — Grosse bouclée 2	S.A.I.S. Oris De Corato Four
Bubikopf — Grosse bouclée	Bubikopf 3 — Grosse bouclée 3	SU BA Semencoop Sluis & Groot
	Lattuga	
Attrazione — White Boston	Attrazione — White Boston	Anseme SU BA Four
Batavia bionda a bordo rosso — Glaciale di Lubiana — Laibacher Eis	Batavia bionda a bordo rosso 3 — Glaciale di Lubiana 3 — Laibacher Eis 3	S.A.I.S. Oris
Lentissima a montare — Bionda Colosseo — Bionda lenta a montare — Bionda lentissima a montare — Lenta a montare	Lentissima a montare 2 — Bionda Colosseo 2 — Bionda lenta a montare 2 — Bionda lentissima a montare 2 — Lenta a montare 2	S.A.I.S. Sgaravatti N. & C. Larosa Oris Four
Id.	Lentissima a montare 3 — Bionda Colosseo 3 — Bionda lenta a montare 3 — Bionda lentissima a montare 3 — Lenta a montare 3	La Semiorto Anseme Semencoop Enza Zaden
Id.	Lentissima a montare 4 — Bionda Colosseo 4 — Bionda lenta a montare 4 — Bionda lentissima a montare 4 — Lenta a montare 4	Asgrow Italia S.A.I.S. Oris Enza Zaden
Id.	Lentissima a montare 5 — Bionda Colosseo 5 — Bionda lenta a montare 5 — Bionda lentissima a montare 5 — Lenta a montare 5	Four
Estiva di Kagran — America — Bionda d'Ingegnoli — Emilia — Kagraner sommer — K.S. — Regina d'estate — Smeraldo	Estiva di Kagran 2 — America 2 — Emilia 2 — Kagraner Sommer 2 — K.S. 2 — Regina d'estate 2 — Smeraldo 2	Asgrow Italia Anseme Sgaravatti N. & C. Semencoop Ingegnoli F.lli
Id.	Estiva di Kagran 3 — America 3 — Emilia 3 — Kagraner Sommer 3 — K.S. 3 — Regina d'estate 3 — Smeraldo 3	Cons. agr. prov. Parma S.A.I.S. Oris Four

Specie, varietà ed eventuali sinonimi denominazioni valide fino al 30 giugno 1993	Varietà ed eventuali sinonimi nuove denominazioni	Responsabili della conservazione in purezza
	Melanzana	
Violetta di New York	Violetta di New York	La Semiorto
— Gigante di Cina	— Gigante di Cina	Sottotetti
— Mostruosa di New York	— Mostruosa di New York	
— Prospera		
Id.	Prosperosa	Olter
Violetta lunga	Violetta lunga 2	La Semiorto
— Early long purple	— Early long purple 2	
— Lunga nera di Chioggia	— Lunga nera di Chioggia 2	
— Violetta di Rimini	— Violetta di Rimini 2	
— Violetta lunga a clava	— Violetta lunga a clava 2	
— Violetta lunga di Napoli	— Violetta lunga di Napoli 2	
— Violetta lunga di Romagna	— Violetta lunga di Romagna 2	
— Viserba	— Viserba 2	
Id	Violetta lunga 3	Asgrow Italia
	— Early long purple 3	S.A.I.S.
	— Lunga nera di Chioggia 3	Larosa
	— Violetta di Rimini 3	Semencoop
	— Violetta lunga a clava 3	Four
	— Violetta lunga di Napoli 3	
	— Violetta lunga di Romagna 3	
	— Viserba 3	
	Melone	
Rugoso di Cosenza giallo	Rugoso di Cosenza giallo	S.A.I.S.
— Amarillo oro	— Giallo Canaria 3	Larosa
— Giallo Canaria	— Giallo da inverno 3	
— Giallo da inverno	— Napoletano giallo 3	
— Napoletano giallo		
	Peperone	
Quadrato d'Asti rosso	Quadrato d'Asti rosso	S.A.I.S.
— Carmagnola rosso	— Carmagnola rosso	Oris
— Grosso quadrato rosso	— Grosso quadrato rosso	Semencoop
— Mammouth rosso di Voghera	— Mammouth rosso di Voghera	Ingegnoli F.lli
— Rosso Ercole d'Ingegnoli		Four
Yolo Wonder (T.M.R.)	Yolo Wonder (T.M.R.)	Asgrow Italia
— Yolo wonder A	— Yolo wonder A	Semencoop
— Yolo wonder B	— Yolo wonder B	
	Pomodoro.	
S. Marzano	S. Marzano 2	Istituto sperimentale per l'orticoltura
— S. Marzano lampadina	— S. Marzano lampadina 2	La Semiorto
— S. Marzano Vesuvio	— S. Marzano Vesuvio 2	S.A.I.S.
		Four
Id.	S. Marzano 3	Mario Faraone Mennella
	— S. Marzano lampadina 3	ISI
	— S. Marzano Vesuvio 3	Semencoop

Specie, varietà ed eventuali sinonimi denominazioni valide fino al 30 giugno 1993	Varietà ed eventuali sinonimi nuove denominazioni —	Responsabili della conservazione in purezza —
S. Marzano gigante — Gran merito — Scatolone — S. Marzano large fruit — S. Marzano lungo — S. Marzano selezione degli ortolani	— S. Marzano gigante 2 — Gran merito 2 — Scatolone 2 — S. Marzano large fruit 2 — S. Marzano lungo 2 — S. Marzano selezione degli ortolani 2	Four
Id.	— S. Marzano gigante 3 — Gran merito 3 — Scatolone 3 — S. Marzano large fruit 3 — S. Marzano lungo 3 — S. Marzano selezione degli ortolani 3	Semencoop
	Porro	
Gigante d'inverno — Du bouchet — Lungo d'inverno — S. Silvestro	Gigante d'inverno 2 — Du bouchet 2 — Lungo d'inverno 2 — S. Silvestro 2	Larosa Semencoop
	Prezzemolo	
Comune — Aromatico bolognese — Bolognese — Plain or single — Toscano	Comune 2 — Plain or single 2 — Toscano 2	Anseme S.A.I.S. Semencoop
Id.	Aromatico a costa rossa	Franchi
Nano ricciuto — Extra triple curled — Riccio muschiato — Riccio verde scuro	Nano ricciuto 2 — Extra triple curled 2 — Riccio muschiato 2 — Riccio verde scuro 2	S.A.I.S.
	Rapa primaverile e autunnale	
White globe purple top — Tonda a colletto viola	White globe purple top Tonda a colletto viola	S.A.I.S.
	Ravanello	
Saxa — Rapid red — Rosso tondo precocissimo — Saxa da forzare	Saxa 2 — Rapid Red 2 — Rosso tondo precocissimo 2 — Saxa da forzare 2	Semencoop Sluis & Groot
Id.	Saxa 3 — Rapid Red 3 — Rosso tondo precocissimo 3 — Saxa da forzare 3	S.A.I.S.
Id.	Safor	S.A.I.S.
Id.	Miramare	Oris
	Sedano	
Gigante dorato — Golden self blanching — Tall golden self blanching	Gigante dorato 2 — Golden self Blanching 2 — Tall golden self blanching 2	Franchi
Id.	Lusia	Sottotetti

Specie, varietà ed eventuali sinonimi denominazioni valide fino al 30 giugno 1993	Varietà ed eventuali sinonimi nuove denominazioni	Responsabili della conservazione in purezza
	Spinacio	
Matador	Matador	S.A.I.S.
— D'estate d'Ingegnoli congiuntamente alla varietà Viking		Ingegnoli F.lli
		Four
Gigante d'inverno	Gigante d'inverno	Larosa
— Vorax	— Vorax	Four
	Zucchino	
Nano verde di Milano	Nano verde di Milano	Sgaravatti N. & C.
— Black beauty	— Black Beauty	De Corato
— Nero di Milano	— Nero di Milano	Semencoop
— Svizzero	— Svizzero	Ingegnoli F.lli
— Verde di Milano migliorata d'Ingegnoli		

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, la varietà di lattuga denominata *Gloria* e la varietà di pomodoro denominata *Campano*, iscritte nel registro delle varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*», rispettivamente con i decreti ministeriali del 28 dicembre 1984 e del 21 luglio 1983, sono cancellate dal registro medesimo.

Le denominazioni *Gloria* e *Campano* potranno essere usate, fino alla data del 30 giugno 1993, per identificare rispettivamente la varietà di lattuga denominata *Lentissima a montare 3* e la varietà di pomodoro denominata *S. Marzano 2* elencate nella seconda colonna dell'articolo 1.

Art. 3.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le sottoelencate varietà sono iscritte d'ufficio nel registro delle varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto in quanto «sementi *standard*».

La responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà è affidata al nominativo a fianco di ciascuna di esse indicato. Le ragioni sociali e gli indirizzi dei suddetti nominativi sono riportati, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente decreto.

Le descrizioni delle caratteristiche delle suddette varietà, risultanti dalle misure ufficiali adottate a livello comunitario citate in premessa, sono depositate presso questo Ministero.

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolfiore	
— Alpha 3	Sluis & Groot
Porro	
— Zwitserse Reuzen	Sluis & Groot
Ravanello	
— Ronde Rode Broei 4	Sgaravatti N. & C.
- Ronde Rode Broei en Vollegronds 2	Oris

Art. 4.

Le sottoelencate varietà, reiscritte nel registro delle varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto in quanto «sementi *standard*», con decreto ministeriale del 2 giugno 1988, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie e varietà

Carota
— Amsterdam
— Tonda di Parigi

Cavolfiore
— Precoce di Malines

Cavolo cappuccio bianco
— Amager
— Campo d'oro

Cavolo cappuccio rosso
— Rosso di Langedijk
— D'Olanda autunnale
— Testa di negro

Cetriolino
— Della Renania

Porro
— Carentan
— Di Liegi
— Gennevilliers
— Giant Musselburg

Prezzemolo
— A grosse radici

Rafano o Ramolaccio
— Saluto di Pasqua

Ravanello
— French breakfast
— Gaudry
— Mezzo lungo rosso a punta bianca
— National

Cetriolo

— Delicatezza

Cipolla

— Rossa scura di Brunswick

— Gialla di Rijnsburgo

— Zittau

Scorzonera

— Gigante di Russia

Sedano

— Dorato Barbier

Valeriana

— Verde a cuore pieno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO I

ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE IN PUREZZA

Nome	Domicilio
Anseme S.r.l.	Via Cipro, 60, 47023 Cesena (Forlì)
Asgrow Italia divisione della Upjohn S.p.a.	Via S. Colombano, 81/a, 20075 Lodi (Milano)
Consorzio agrario provinciale di Parma	Viale Gramsci, 26/c, 43100 Parma
De Corato sementi	P.O. Box, 68, 70031 Andria (Bari)
Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel BV	Postbus, 7, 1600 AA Enkhuizen (Paesi Bassi)
Four S.r.l.	Via Meucci, 7, 39055 Laives (Bolzano)
Franchi sementi S.p.a.	Via S. Bernardino, 120, 24100 Bergamo
Ingegnoli F.lli S.p.a.	Corso Buenos Aires, 54, 20124 Milano
ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l.	Via Aspromonte (Cabriolo, 61), 43036 Fidenza (Parma)
Istituto sperimentale per l'orticoltura	Via Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Larosa Emanuele	Circ. s.s. 98 est, 451, 70031 Andria (Bari)
La Semiorto sementi S.r.l.	Via Vecchia Lavorate, 37, 84080 Lavorate Sarno (Salerno)
Mario Faraone Mennella	Via Nazionale, 360, 80059 Torre del Greco (Napoli)
Olter sementi S.n.c.	Corso Venezia, 93, 14100 Asti
Oris S.p.a.	Via Gian Galeazzo, 3, 20136 Milano
Peto italiana S.r.l.	Strada traversante, 43034 Ravadese (Parma)
S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a.	Via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Semencoop S. coop. a r.l.	Via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Sgaravatti N. & C. S.p.a.	Casella postale 82, 52025 Montevarchi (Arezzo)
Sluis & Groot Research	Postbus, 26, 1600 AA Enkuizen (Paesi Bassi)
Sottotetti sementi S.a.s.	Via Garibaldi, 33, 15053 Castelnuovo Scrivia (Alessandria)
SU BA Sementi S.n.c.	Via Cipro, 73, 47023 Cesena (Forlì)

91A3634

DECRETO 6 agosto 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pisa - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pisa.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1990, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Pisa, eletti dall'assemblea dei soci, e fu provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina, sino al 31 dicembre 1990, di un commissario governativo nella persona del dott Angelo Marchetti;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1990, con il quale si è provveduto a porre in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio agrario provinciale di Pisa ed il dott. Angelo Marchetti è stato nominato commissario liquidatore del consorzio stesso;

Ritento che sono tuttora validi i motivi che determinarono il provvedimento di cui sopra e che si reputa opportuno provvedere alla sostituzione del dott. Angelo Marchetti con il rag. Giorgio Simongini, al fine di consentire al predetto commissario di completare la liquidazione secondo le ordinarie norme in vigore con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio);

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giorgio Simongini è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pisa - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pisa, via G. B. Queirolo n. 13, in sostituzione del dott. Angelo Marchetti;

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore con autorizzazione al Commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al Registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

91A3671

DECRETO 6 agosto 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Grosseto - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Grosseto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione Italiana dei consorzi agrari;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1990, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, eletti dall'assemblea dei soci, e fu provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina, sino al 31 dicembre 1990, di un commissario governativo nella persona del rag. Dino Dalmonte;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1990, con il quale si è provveduto a porre in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio agrario provinciale di Grosseto ed il rag. Dino Dalmonte è stato nominato commissario liquidatore del consorzio stesso;

Ritenuto che sono tuttora validi i motivi che determinarono il provvedimento di cui sopra e che si reputa opportuno provvedere alla sostituzione del rag. Dino Dalmonte con il rag. Giorgio Simongini, al fine di consentire al predetto commissario di completare la liquidazione secondo le ordinarie norme in vigore con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio);

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giorgio Simongini è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Grosseto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grosseto, via Roma n. 3, in sostituzione del rag. Dino Dalmonte;

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore con autorizzazione al Commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al Registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

91A3672

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 agosto 1991.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,50 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
MARINI

91A3688

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1990.

Modalità e decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 257, recante norme sull'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che l'art. 2 di detta legge demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, di determinare con proprio decreto le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale, in sostituzione delle speciali marche «pesi, misure e marchio»;

Considerato inoltre che la Corte costituzionale nel giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la regione siciliana, con sentenza n. 1043 del 22 e 30 novembre 1988, ha affermato che i proventi derivanti dal pagamento dei diritti metrici effettuati in Sicilia sono di spettanza regionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1991 il pagamento dei diritti metrici è effettuato sul territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, mediante il versamento dei relativi importi sul conto corrente postale n. 28209005 intestato all'Ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma - Pagamento diritti metrici «pesi, misure e marchio».

Per il pagamento dei suddetti diritti riscossi in Sicilia il versamento dei relativi importi è effettuato, dalla stessa data, sul conto corrente postale n. 22038004 intestato all'Ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma - Pagamento diritti metrici «pesi, misure e marchio», Sicilia.

Art. 2.

Previa autorizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni saranno predisposti appositi bollettini di versamento - Mod. Ch.-8-*ter* Aut. - provvisti di attestazione e di ricevuta opportunamente strutturate in relazione alla motivazione per la quale sono dovuti i diritti metrici. Tali modelli saranno stampati e distribuiti a cura e a spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che vi provvederà per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Gli anzidetti bollettini recheranno, prestampati, il numero e l'intestazione del conto corrente indicato al precedente art. 1 nonché i dati relativi al quinto campo di lettura ottica richiesti dalle procedure automatizzate del servizio dei conti correnti postali.

Agli oneri relativi alla prima fornitura dei suddetti bollettini, valutati in lire quindici milioni per l'anno 1990, e a quelli derivanti dalle necessarie reintegrazioni delle scorte, valutati in lire quindici milioni per ciascuno degli anni successivi, si farà fronte con le disponibilità iscritte al cap. 5047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1990 ed al corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

L'attestazione di versamento è per gli uffici provinciali metrici probante dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria e resterà a corredo degli atti ai quali l'operazione si riferisce. La ricevuta ha valore liberatorio per il versante e formerà parte integrante dei documenti rilasciati dagli uffici suddetti.

Nei casi in cui al pagamento dei diritti consegua anche il rilascio da parte degli uffici provinciali metrici di una certificazione, il testo della stessa può essere predisposto sul retro della ricevuta e, se necessario, sul retro della attestazione. La ricevuta, debitamente convalidata dai detti uffici, costituirà essa stessa certificato, in sostituzione del corrispondente modello precedentemente in uso.

Art. 4.

Nelle more dell'approntamento dei modelli personalizzati, gli interessati dovranno utilizzare per i versamenti il Mod. CH-8-*quater*, specificando nello spazio riservato alla causale gli estremi dell'operazione alla quale ci si riferisce.

Art. 5.

Le speciali marche «pesi, misure e marchio» in possesso degli ispettori metrici verranno ammesse al rimborso entro il 30 giugno 1991.

Gli interessati potranno ottenere il rimborso delle marche, al netto dell'aggio qualora risulti percepito, facendo pervenire alla competente intendenza di finanza la richiesta unitamente ad un elenco descrittivo dei valori che si restituiscono.

L'intendenza di finanza, previa autorizzazione del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, provvederà alla distruzione delle marche stesse.

L'onere relativo al rimborso delle marche «pesi, misure e marchio», valutato in lire cinque milioni farà carico al cap. 3972 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 ed al corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1991
Registro n. 12 Industria, foglio n. 134

91A3633

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Chieti. (Ordinanza n. 2156/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 12 aprile 1991 ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che ha interessato la strada comunale di via Brigata Maiella e la scuola elementare e materna S. Andrea nella zona di Filippone;

Vista la nota n. 17081/1268 in data 30 aprile 1991 con la quale il comune di Chieti trasmette un programma preliminare di intervento per il risanamento dei versanti instabili del fosso Filippone per un importo di L. 4.518.430.000, chiedendone l'urgente finanziamento;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, l'effettuazione delle indagini e dei rilievi, a premessa della progettazione esecutiva, nonché delle più immediate opere di regimazione idraulica per un importo valutato in lire 1.500 milioni, al fine di eliminare il più incombente pericolo e permettere al più presto la riapertura della scuola S. Andrea;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Chieti è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico in zona Filippone con particolare riguardo al tratto corrispondente alla scuola S. Andrea ed alla strada comunale di via Brigata Maiella.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Chieti la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991. n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento emessi, secondo le norme in vigore, dal comune.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Chieti può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3676

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cervaro in provincia di Frosinone. (Ordinanza n. 2157/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 7 giugno 1991 ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un grave dissesto idrogeologico in località Colle Fionda nel comune di Cervaro;

Vista la nota n. 0175 SP in data 15 maggio 1991 con la quale la regione Lazio, nel segnalare la gravità del fenomeno franoso che coinvolge diverse abitazioni, chiede il sopralluogo del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, indica in L. 1.000.000.000 la somma necessaria per l'intervento e indica, per l'urgenza, il comune come ente destinatario del finanziamento;

Vista la nota n. 2675 in data 26 giugno 1991 con la quale il prefetto di Frosinone sollecita l'intervento del Dipartimento della protezione civile sussistendo le condizioni di incombente pericolo;

Ravvisata la necessità di consentire, con urgenza, l'intervento di consolidamento del suolo in località Colle Fionda al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Cervaro è autorizzato all'esecuzione delle opere tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la località Colle Fionda.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del Comune di Cervaro la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento emessi, secondo le norme in vigore, dal comune.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Cervaro può procedere

all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3675

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nell'abitato di Lamosano in comune di Chies d'Alpago in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2158/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile:

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 15 giugno 1990 ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un vasto movimento franoso che ha interessato l'abitato da Lamosano in comune di Chies d'Alpago:

Vista la nota n. 9568/3.2.20 in data 9 ottobre 1990 con la quale la regione Veneto, a seguito del sopralluogo citato, trasmette una relazione sui risultati delle ricerche e degli studi eseguiti sulla stabilità dei terreni interessanti l'abitato di Lamosano, nonché la stima di massima dell'intervento necessario per la sicurezza dell'insediamento abitativo, valutato in L. 4.800.000.000;

Vista la nota n. 4733/32123 in data 10 aprile 1991 con la quale la regione Veneto sollecita il finanziamento dell'intervento per la sicurezza dell'abitato di Lamosano;

Vista la nota n. 1543/20-2 in data 1° luglio 1991 con la quale il prefetto di Belluno richiede l'intervento del Dipartimento della protezione civile con ogni consentita sollecitudine;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, l'effettuazione delle prime più immediate opere di sistemazione del dissesto, per un importo valutato in lire 1.000 milioni, al fine di eliminare il più incombente pericolo per l'abitato di Lamosano;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, la regione Veneto è autorizzata all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico in corrispondenza dell'abitato di Lamosano in comune di Chies d'Alpago.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione della regione Veneto la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione la regione Veneto può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3674

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Modificazioni al programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 di approvazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 5 agosto 1988 di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Considerato che le risorse stanziate in tale programma per gli interventi previsti dal punto 6, appendice *A*, sezione III, non sono state ancora utilizzate;

Considerato che con ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 attuativa della legge 10 febbraio 1989 n. 45, è stata autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1990 e che tale cifra è stata prelevata dalle risorse del programma ARIS — previsto dal citato programma triennale — per far fronte all'emergenza dei rifiuti rientrati in Italia via mare;

Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Servizio geologico dal 1° aprile 1991 è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che il conseguente trasferimento dei pertinenti capitoli di bilancio andrà effettuato con appositi provvedimenti da emanarsi da parte del Ministro del tesoro;

Vista la proposta di modifica della delibera CIPE del 3 agosto 1990 inviata dal Ministero dell'ambiente con nota n. 1672 del 15 aprile 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente;

Delibera

di apportare le modifiche di seguito specificate alla propria delibera del 3 agosto 1990 di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.

1. Il totale delle risorse del programma ARIS, per il biennio 1989-90, viene ridotto da 449 miliardi a 389 miliardi, ripartiti territorialmente e per programmi come da allegate tabelle, le quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

2. Relativamente al programma generale PRONAC (Protezione natura) dopo il punto 4, lettera *C)*, capitolo 6, sezione 3, è aggiunto il seguente punto 4-*bis*:

«Considerato che per l'utilizzazione delle risorse del programma annuale 1988 destinate ai parchi nazionali, la delibera di questo Comitato del 3 agosto 1990 prevede come ultima scadenza per la presentazione dei progetti il 7 dicembre 1990, e che la stessa scadenza è prevista dalla citata delibera anche per l'utilizzazione delle risorse del programma triennale 1989-91 destinate ai parchi nazionali nell'ambito delle intese con le regioni. Considerato che le intese programmatiche in parola sono tuttora in fase di conclusione, i progetti relativi ai parchi nazionali predisposti dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale, sono ammissibili al finanziamento con le procedure previste dal programma triennale 1989-91 con le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988».

3. Relativamente al programma generale CARG (Carta geologica) dopo il punto 6, lettera *C)*, capitolo 8, sezione 3, è aggiunto il seguente punto 7:

«Le intese con le regioni che si concluderanno successivamente al trasferimento dei fondi di pertinenza del Servizio geologico nazionale dal Ministero dell'ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, verranno sottoscritte ancora dal Ministro dell'ambiente, mentre le risorse finanziarie relative alle predette intese saranno attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e sulla base delle intese sottoscritte.

A modifica di quanto previsto nella tabella 8 — quadro sinottico riassuntivo — i progetti relativi al programma generale CARG non possono avere un importo minimo di finanziamento inferiore a lire 500 milioni.

Per quanto altro, continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal presente programma».

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

PROGRAMMA TRIENNALE 1989-1991 PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

TABELLA 1

Le risorse finanziarie del programma triennale 1989-91 per la tutela dell'ambiente (a)
(Miliardi di lire)

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	ANNI/PERIODI				Prima utilizzazione 1989-90
	1989	1990	1991	1989-91	
A. *Risorse del Ministero dell'ambiente*					
1. Leggi vigenti:	1.196	1.500	1.264	3.960	2.696
a. Programma triennale (L. 305/89) *(b)*	*232*	*400*	*500*	*1.132*	*632*
- Risanamento atmosferico e acustico (art. 7) *(c)*	40	90	120	250	130
- Risanamento idrico (art. 8) *(c)*	15	130	213	358	145
- Nuova occupazione (art. 9) *(c)*	100	90	120	310	190
- Parchi nazionali (art. 10)	10	—	—	10	10
- Ricerca e innovazione (art. 11) *(c)*	5	10	7	22	15
- Informazione e divulgazione (art. 12) *(c)*	*3*	*14*	*14*	*31*	*17*
- Sistema informativo (art. 13)	39	35	16	90	74
- Carta geologica (art. 14)	20	30	10	60	50
- Mediterraneo (art. 15)	—	1	—	1	1
b. Adriatico (L. 283/89)	—	*396*	*464*	*860*	*396*
c. Aree a rischio (art. 6 L. 305/89)	*69*	*320*	*300*	*689*	*389*
d. Rifiuti urbani (art. 1-*ter* L. 441/87)	*425*	—	—	*425*	*425*
e. Rifiuti industriali (L. 475/88) *(d)*	*300*	*300*	—	*600*	*600*
f. Autorità per l'Adriatico (L. 57/90)	—	*84*	—	*84*	*84*
- Piano di risanamento	—	5	—	5	5
- Interventi di emergenza	—	69	—	69	69
- Coordinamento ricerca e sperimentazione	—	10	—	10	10
g. Frantoi oleari (L. 119/87)	*170*	—	—	*170*	*170*
2. Leggi non ancora autorizzate:	—	580	1.310	1.890	580
a. FISES (Provvedimento collegato alla finanziaria)	—	—	*1.083*	*1.083*	—
b. Risorse fondi globali (Min. ambiente)	—	*580*	*227*	*807*	*580*
a) Rifinanziamento legge 441	—	450	—	450	450
b) Interventi tutela lago di Pergusa	—	3	3	6	3
c) Tutela terreni agricoli da incendi	—	5	10	15	5
d) Tutela acque di balneazione	—	15	15	30	15
e) Parchi nazionali ed altre riserve	—	107	199	306	107
Totale risorse Ministero ambiente	*1.196*	*2.080*	*2.574*	*5.850*	*3.276*
B. *Risorse su fondi altre amministrazioni* (e):					
1. Leggi vigenti:	1.199	745	1.383	3.327	1.944
a. Difesa del suolo (L. 183/89) *(f)*	*822*	*245*	*700*	*1.767*	*1.067*
b. Fondi rientro disoccupazione (L. 160/88)	*32*	*32*	—	*64*	*64*
c. Laguna Venezia (L. 171/73 e L. 798/84)	*120*	*33*	*83*	*236*	*153*
d. Progetto strategico mezzogiorno-ambiente	—	*400*	*400*	*800*	*400*
- Ministero del mezzogiorno	—	400	—	400	400
- Ministero del bilancio e della p.e.	—	—	400	400	—
e. Piano nazionale di ricerca	*225*	*35*	*200*	*460*	*260*
- Fondo ricerca applicata (L. 1089/68)	25	35	50	110	60
- Fondo innovazione tecnologica (art. 4 L. 46/82)	200	—	150	350	200
2. Leggi non ancora autorizzate:	—	*850*	*1.520*	*2.370*	*850*
a. Risorse fondi globali (altre amministrazioni) *(g)*	—	—	—	—	—
Totale risorse altre amministrazioni	*1.199*	*1.595*	*2.903*	*5.697*	*2.794*
Totale generale	*2.395*	*3.675*	*5.477*	*11.547*	*6.070*

TABELLA 1-*bis*

Le risorse finanziarie del programma triennale 1989-91 per la tutela dell'ambiente (a)

Proiezione al 1992

(Miliardi di lire)

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	ANNI/PERIODI			
	Prima utilizz 1989-90	1991	1992	1989-90 92
A. *Risorse del Ministero dell'ambiente*				
1. Leggi vigenti:	2.696	1.264	911	4.871
a. Programma triennale (L. 305/89) *(b)*	*632*	*500*	*483*	*1.615*
- Risanamento atmosferico e acustico (art. 7) *(c)*	130	120	120	370
- Risanamento idrico (art. 8) *(c)*	145	213	200	558
- Nuova occupazione (art. 9) *(c)*	190	120	120	430
- Parchi nazionali (art. 10)	10	—	—	10
- Ricerca e innovazione (art. 11) *(c)*	15	7	7	29
- Informazione e divulgazione (art. 12) *(c)*	17	14	10	41
- Sistema informativo (art. 13)	74	16	16	106
- Carta geologica (art. 14)	50	10	10	70
- Mediterraneo (art. 15)	1	–	–	1
b. Adriatico (L. 283/89)	*396*	*464*	*128*	*988*
c. Aree a rischio (art. 6 L. 305/89)	*389*	*300*	*300*	*989*
d. Rifiuti urbani (art. 1-*ter* L. 441/87)	*425*	—	—	*425*
e. Rifiuti industriali (L. 475/88) *(d)*	*600*	—	—	*600*
f. Autorità per l'Adriatico (L. 57/90)	*84*	—	—	*84*
- Piano di risanamento	5	—	—	5
- Interventi di emergenza	69	—	—	69
- Coordinamento ricerca e sperimentazione	10	—	—	10
g. Frantoi oleari (L. 119/87)	*170*	—	—	*170*
2. Leggi non ancora autorizzate:	580	1.310	1.360	3.250
a. FISES (Provvedimento collegato alla finanziaria)	—	*1.083*	*1.140*	*2.223*
b. Risorse fondi globali (Min. ambiente)	*580*	*227*	*220*	*1.027*
a) Rifinanziamento legge 441	450	—	—	450
b) Interventi tutela lago di Pergusa	3	3	3	9
c) Tutela terreni agricoli da incendi	5	10	10	25
d) Tutela acque di balneazione	15	15	15	45
e) Parchi nazionali ed altre riserve	107	199	192	498
Totale risorse Ministero ambiente ...	*3.276*	*2.574*	*2.271*	*8.121*
B. *Risorse su fondi altre amministrazioni* (e):				
1. Leggi vigenti:	1.944	1.383	600	3.927
a. Difesa del suolo (L. 183/89) *(f)*	*1.067*	*700*	*600*	*2.367*
b. Fondi rientro disoccupazione (L. 160/88)	*64*	—	—	*64*
c. Laguna Venezia (L. 171/73 e L. 798/84)	*153*	*83*	—	*236*
d. Progetto strategico Mezzogiorno-Ambiente	*400*	*400*	—	*800*
- Ministero del mezzogiorno	400	—	—	400
- Ministero del bilancio e della p.e.	—	400	—	400
e. Piano nazionale di ricerca	*260*	*200*	—	*460*
- Fondo ricerca applicata (L. 1089/68)	60	50	—	60
- Fondo innovazione tecnologica (art. 4 L. 46/82)	200	150	—	200
2. Leggi non ancora autorizzate:	*850*	*1.520*	*1.420*	*3.790*
a. Risorse fondi globali (altre amministrazioni) *(g)*	—	—	—	—
Totale risorse altre amministrazioni ...	*2.794*	*2.903*	*2.020*	*7.717*
Totale generale ...	*6.070*	*5.477*	*4.291*	*15.838*

TABELLA 2-*A*

Ripartizione delle risorse per programmi generali
(Miliardi di lire)

RISORSE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE: LEGGI VIGENTI					Prima utilizzazione 1989-90
PROGRAMMI GENERALI	ANNI/PERIODI				
	1989	1990	1991	1989-91	
1. Smaltimento rifiuti (SMAR)	*739*	*364*	*60*	*1.163*	*1.103*
a) L. 305/89 (art. 6: quota del 20%)	14	64	60	138	78
b) L. 475/88	300	300	—	600	600
c) L. 441/87 (art. 1-*ter*)	425	—	—	425	425
2. Depurazione acque (DEAC)	*219*	*771*	*827*	*1.817*	*990*
a) L. 305/89 (art. 6: quota del 50%)	34	160	150	344	194
b) L. 305/89 (art. 8)	15	130	213	358	145
c) L. 283/89 (art. 2-*bis*)	—	396	464	860	396
d) L. 305/89 (art. 15)	—	1	—	1	1
e) L. 57/90 (articoli 1 e 2)	—	84	—	84	84
f) L. 119/87 (frantoi oleari)	170	—	—	170	170
3. Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA) L. 305/89 (art. 7)	*40*	*90*	*120*	*250*	*130*
4. Sist. informativo nazionale ambientale (SINA)	*46*	*67*	*46*	*159*	*113*
a) L. 305/89 (art. 6: quota del 10%)	7	32	30	69	39
b) L. 305/89 (art. 13)	39	35	16	90	74
5. Ricerca scientifica ambientalistica (RICSA) L. 305/89 (art. 11)	*5*	*10*	*7*	*22*	*15*
6. Protezione natura (PRONAC) L. 305/89 (art. 10)	*10*			*10*	*10*
7. Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP) L. 305/89 (art. 6: quota del 20%)	*14*	*64*	*60*	*138*	*78*
8. Carta geologica (CARG) L. 305/89 (art. 14)	*20*	*30*	*10*	*60*	*50*
9. Nuova occupazione (NOC) L. 305/89 (art. 9)	*100*	*90*	*120*	*310*	*190*
10. Informazione educazione ambientale (INFEA) L. 305/89 (art. 12)	*3*	*14*	*14*	*31*	*17*
11. Aree a rischio (ARIS) L. 305/81 (art. 6) (1)	*(69)*	*(320)*	*(300)*	*(689)*	*(389)*
Totale . . .	*1.196*	*1.500*	*1.264*	*3.960*	*2.696*

(1) I valori indicati, che riguardano specificatamente le risorse già destinate alle «aree a rischio» (L. 305/89, art. 6), sono la somma di quelli già ripartiti tra i programmi SMAR, DEAC, SINA e DERISP. Il programma ARIS potrà risultare finanziato anche dalle altre risorse che alimentano i dieci programmi generali.

TABELLA 2-*B*

Ripartizione delle risorse per programmi generali
(Miliardi di lire)

RISORSE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (LEGGI VIGENTI) - FISES - L. 183/89 (50%) - L. 160/88
P.S. MEZZOGIORNO AMBIENTE - RICERCA

PROGRAMMI GENERALI	Anni/Periodi 1989		1990		1991		1989-91		Prima utilizzazione 1989-90	
1. Smaltimento rifiuti (SMAR)		*771*		*516*		*541*		*1.828*		*1.287*
a) L. 305/89 (art. 6: quota del 20%)	14		64		60		138		78	
b) L. 475/88	300		300		—		600		600	
c) L. 441/87 (art. 1-*ter*)	425		—		—		425		425	
d) FISES (quota di 1/3)	—		—		361		361		—	
e) L. 160/88	32		32		—		64		64	
f) Mezzogiorno bilancio (Progetto strategico)	—		120		120		240		120	
2. Depurazione acque (DEAC)		*630*		*1.073*		*2.079*		*3.782*		*1.703*
a) L. 305/89 (art. 6: quota del 50%)	34		160		150		344		194	
b) L. 305/89 (art. 8)	15		130		213		358		145	
c) L. 283/89 (art. 2-*bis*)	—		396		464		860		396	
d) L. 305/89 (art. 15)	—		1		—		1		1	
e) L. 57/90 (articoli 1 e 2)	—		84		—		84		84	
f) L. 119/87 (frantoi oleari)	170		—		—		170		170	
g) FISES (quota di 2/3)	—		—		722		722		—	
h) L. 183/89	411		122		350		883		533	
i) Mezzogiorno-Bilancio (Progetto strategico)	—		180		180		360		180	
3. Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA) L. 305/89 (art. 7)		*40*		*90*		*120*		*250*		*130*
4. Sist. informativo nazionale ambientale (SINA)		*46*		*87*		*66*		*199*		*133*
a) L. 305/89 (art. 6: quota del 10%)	7		32		30		69		39	
b) L. 305/89 (art. 13)	39		35		16		90		74	
c) Mezzogiorno-Bilancio (Progetto strategico)	—		20		20		40		20	
5. Ricerca scientifica ambientalistica (RICSA)		*230*		*45*		*207*		*482*		*275*
a) L. 305/89 (art. 11)	5		10		7		22		15	
b) Piano nazionale di ricerca (L. 1089/68 art. 4 L. 446/82)	225		35		200		460		260	
6. Protezione natura (PRONAC)		*10*		*40*		*40*		*90*		*50*
a) L. 305/89 (art. 10)	10		—		—		10		10	
b) Mezzogiorno-Bilancio (Progetto strategico)	—		40		40		80		40	
7. Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP)		*14*		*104*		*100*		*218*		*118*
a) L. 305/89 (art. 6: quota del 20%)	14		64		60		138		78	
b) Mezzogiorno-Bilancio (Progetto strategico)	—		40		40		80		40	
8. Carta geologica (CARG) L. 305/89 (art. 14)		*20*		*30*		*10*		*60*		*50*
9. Nuova occupazione (NOC) L. 305/89 (art. 9)		*100*		*90*		*120*		*310*		*190*
10. Informazione educazione ambientale (INFEA) L. 305/89 (art. 12)		*3*		*14*		*14*		*31*		*17*
11. Aree a rischio (ARIS) (1)		*(69)*		*(500)*		*(480)*		*(1.049)*		*(569)*
a) L. 305/89 (art. 6)	(69)		(320)		(300)		(689)		(389)	
b) Mezzogiorno-Bilancio (50% Progetto strategico)	—		(180)		(180)		(360)		(180)	
Totale . . .		*1.864*		*2.089*		*3.297*		*7.250*		*3.953*

(1) I valori indicati, che riguardano specificatamente le risorse già destinate alle «aree a rischio» (L. 305/89, art. 6, e 45% Mezzogiorno-Bilancio per il progetto strategico con il Ministero ambiente), sono le somme di quelli già ripartiti tra i programmi SMAR, DEAC, SINA e DERISP (delle risorse Mezzogiorno-Bilancio è destinata alle «aree a rischio» una quota percentuale pari, rispettivamente, al 10, 25, 5 e 10 per cento). Il programma ARIS potrà risultare finanziato anche dalle altre risorse che alimentano i dieci programmi generali.

TABELLA 3-A

Sintesi ripartizione territoriale e per programmi
(Prima utilizzazione 1989-90)
(Miliardi di lire)

REGIONI	RISORSE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE: LEGGI VIGENTI											
	PROGRAMMI											
	SMAR	DEAC (*)	DISIA	SINA	RICSA	PRONAC	DERISP	CARG	NOC	INFEA	TOTALE	di cui ARIS (5)
Abruzzo	11,4	—	5,3	1,7	—	—	—	—	6,0	—	24,4	—
Basilicata	6,3	—	—	1,7	—	0,6	—	—	5,0	—	13,6	—
Calabria	19,7	—	—	3,1	—	1,9	2,3	—	17,0	—	44,0	(11,8)
Campania	54,5	—	10,0	12,5	—	—	18,0	—	62,0	—	157,0	(89,8)
Emilia-Romagna	39,6	-	10,0	10,8	—	0,9	11,6	—	—	—	72,9	(59,0)
Friuli-Venezia Giulia	9,7	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	15,7	—
Lazio	33,1	—	10,0	3,3	—	—	—	—	6,5	—	52,9	—
Liguria	15,2	—	8,0	3,4	—	—	2,9	—	—	—	29,5	(14,5)
Lombardia	78,6	—	10,0	12,5	—	—	15,7	—	—	—	116,8	(78,7)
Marche	11,4	—	—	2,0	—	0,8	—	—	1,5	—	15,7	—
Molise	3,7	—	—	1,7	—	—	-	—	2,0	—	7,4	—
Piemonte	40,4	-	10,0	5,5	—	—	2,9	—	—	—	58,8	(14,7)
Puglia	31,4	—	10,0	6,0	—	—	4,6	—	27,0	—	79,0	(23,5)
Sardegna	18,8	-	8,0	4,7	—	1,3	2,3	—	14,0	—	49,1	(11,8)
Sicilia	39,3	—	10,0	6,0	—	—	4,6	—	36,5	—	96,4	(23,5)
Toscana	25,8	—	15,2	4,0	—	2,2	—	—	—	—	47,2	—
Umbria	6,8	—	—	2,0	—	0,4	—	—	—	—	9,2	—
Valle d'Aosta	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—
Veneto	37,3	—	10,0	7,1	—	1,9	5,8	—	—	—	62,1	(29,3)
Prov. aut. Bolzano	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—
Prov. aut. Trento	5,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,7	—
Totale regioni	495,7	—	120,5	93,0	—	10,0	70,7	—	177,5	—	967,4	(356,6)
Totale bacini	—	925,8	—	—	—	—	—	—	—	—	925,8	—
Da ripartire (1)	607,3	17,8	—	—	—	—	7,3	—	—	8,5	640,9	(32,4)
M. Ambiente (2)	—	(3) 46,4	9,5	15,0	15,0	—	—	50,0	12,5	8,5	156,9	—
Totale	1.103,0	990,0	130,0	113,0 (4)	15,0	10,0	78,0	50,0	190,0	17,0	2696,0 (5)	(289,0)

(*) Si veda la ripartizione delle tabelle 4A e B e 5.
(1) Le risorse da ripartire sono quelle di cui alla L. 475/88, alla quota accantonata delle «aree a rischio» ed alla quota «educazione» dell'INFEA.
(2) Risorse direttamente coordinate dal Ministero dell'ambiente.
(3) Risorse per piani e programmi.
(4) Comprende le risorse relative ad amministrazioni centrali ed enti pubblici per il programma SINA.
(5) Comprende anche le risorse DEAC.

TABELLA 3-*B*

Sintesi ripartizione territoriale e per programmi
(Prima utilizzazione 1989-90)
(Miliardi di lire)

REGIONI	RISORSE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (LEGGI VIGENTI) - RICERCA L. 183/89 (50%) L. 160/88 P.S. MEZZOGIORNO AMBIENTE											
	PROGRAMMI											
	SMAR	DEAC (*)	DISIA	SINA	RICSA	PRONAC	DERISP	CARG	NOC	INFEA	TOTALE	di cui ARIS (7)
Abruzzo.	16,9	—	5,3	3,1	—	2,8	—		6,0	—	34,1	—
Basilicata	9,4	—	—	2,7		2,7	—		5,0	—	19,8	—
Calabria.	32,7	—		5,2	—	6,1	6,8	—	17,0	—	67,8	(31,9)
Campania.	85,5	-	10,0	16,1	—	7,2	31,2	—	62,0	—	212,0	(149,6)
Emilia-Romagna	39,6	—	10,0	10,8	-	0,9	11,6	—	—	—	72,9	(59,0)
Friuli-Venezia Giulia	9,7		4,0	2,0	—	—	-	—	—	—	15,7	—
Lazio	37,2	—	10,0	4,2	—	1,8	—	—	6,5	—	59,7	—
Liguria	15,2	—	8,0	3,4	—	—	2,9	—	—	—	29,5	(14,5)
Lombardia	78,6	—	10,0	12,5	—	—	15,7	—	-	—	116,8	(78,7)
Marche	12,8	—	—	2,3	—	1,5	-	—	1,5	—	18,1	—
Molise.	5,5	—		2,2	-	1,0			2,0	—	10,7	-
Piemonte	40,4		10,0	5,5	.	—	2,9	—	—	-	58,8	(14,7)
Puglia	53,3		10,0	9,3	—	6,6	13,5		27,0	—	119,7	(63,5)
Sardegna	31,3	—	8,0	7,3	—	6,4	6,8	—	14,0	-	73,8	(31,9)
Sicilia	65,0	—	10,0	10,3		8,5	13,5	—	36,5	—	143,8	(63,5)
Toscana	25,8	—	15,2	4,0	—	2,2	—	—	—	—	47,2	—
Umbria	6,8	—	—	2,0	—	0,4	—	—	—	—	9,2	—
Valle d'Aosta	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—
Veneto	37,3	—	10,0	7,1	—	1,9	5,8	—	—	—	62,1	(29,3)
Prov. aut. Bolzano	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—
Prov. aut. Trento	5,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,7	—
Totale regioni	615,7	—	120,5	113,0	—	50,0	110,7	—	177,5	—	1187,4	(536,6)
Totale bacini	—	1638,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1638,8	—
Da ripartire (1)	607,3	17,8	—	—	260,0 (6)	—	7,3	—	—	8,5	900,9	(32,4)
Min. ambiente (2).	64,0 (3)	46,4 (4)	9,5	15,0	15,0	—	—	50,0	12,5	8,5	220,9	—
Totale	1287,0	1703,0	130,0	133,0 (5)	275,0	50,0	118,0	50,0	190,0	17,0	3953,0(5)	(569,0)

(*) Si veda la ripartizione nelle tabelle 4A. e B e 5.
(1) Le risorse da ripartire sono quelle di cui alla legge n. 475/88, alla quota accantonata delle «aree a rischio» (circa il 9% del totale), alla voce ricerca di tab. 1 ed alla quota «educazione» dell'INFEA.
(2) Risorse direttamente coordinate dal Ministero dell'ambiente.
(3) Risorse della legge n. 160/88 per la bonifica di discariche non regolamentate e la realizzazione di discariche tipo 28 nel Mezzogiorno. Tali risorse saranno coordinate con quelle del FISES, del progetto strategico Mezzogiorno - Ambiente e del programma NOC al fine di garantire la copertura finanziaria di tutte le componenti di costo.
(4) Risorse per piani e programmi.
(5) Comprende le risorse relative ad amministrazioni centrali ed enti pubblici per il programma SINA.
(6) Risorse per la ricerca.
(7) Comprende anche le risorse DEAC.

TABELLA 4-*A* e *B*

Sintesi della ripartizione per bacini delle risorse DEAC
(Prima utilizzazione 1989-90)
(Miliardi di lire)

BACINI	TOTALE *A*	TOTALE *B*
a) *Versante Adriatico*		
1) Isonzo	16,5	35.2
2) Tagliamento.	16,5	35,2
3) Livenza	16.5	35.2
4) Piave.	16.5	35.2
5) Brenta Bacchiglione	16.5	35,2
6) Adige	27.6	65,6
7) Po	246.3	353.3
b) *Versante Tirreno*		
8) Arno.	44.0	70.1
9) Tevere	44,0	97.0
10) Liri Garigliano	20.7	39.4
11) Volturno.	21,5	40.2
Totale bacini nazionali (*)	500.6	855,6
Abruzzo	7.7	22.0
Basilicata.	4,1	15.3
Calabria	50.9	76.3
Campania	59.6	122.9
Emilia-Romagna	29.4	38.3
Friuli-Venezia Giulia	—	8.9
Lazio	9.6	24.0
Liguria	11,1	20.0
Lombardia	39,1	48.0
Marche	2.8	13.5
Molise	2.4	12,5
Piemonte	7.3	16.2
Puglia.	59.7	106.6
Sardegna	8.8	35.1
Sicilia	25.6	72.0
Toscana	8.9	17.8
Umbria.	4,1	13.0
Valle d'Aosta	—	8.9
Veneto	15.1	24.0
Prov. aut. di Bolzano	—	4.4
Prov. aut. di Trento	—	4.5
Totale bacini regionali ed interregionali	346.2	704,2
Autorità Adriatico (Legge n. 57 1990).	79,0	79.0
Totale bacini	925.8	1.638.8
Da ripartire	17,8	17,8
Ministero dell'ambiente.	(1) 46,4	(1) 46.4
Totale generale	990,0	1.703,0

(1) Comprendono 5 miliardi per elaborazione Piano di risanamento Adriatico ed 1 miliardo per studi sul Bacino del Mediterraneo (v. dettaglio nelle note della Tabella 5)
(*) Comprende le risorse per il programma strategico della sperimentazione nei bacini del Serchio (4 miliardi) e dell'Aterno-Pescara (10 miliardi) (cfr. Sez. 2).

TABELLA 5

Programma DEAC - Ripartizione delle risorse per bacini
(Prima utilizzazione 1989-90)
(Miliardi di lire)

BACINI	L. 305/89 (Art. 6)	L. 305/89 (Art. 8)	L. 283/89 (Art. 2-*bis*)	L. 119/87 (Art. 5)	L. 183/89 (Art. 3)	Mezzogiorno Bilancio
a) *Versante Adriatico*						
1) Isonzo	—	—	(1) 17,5		18,7	—
2) Tagliamento	—	—	(1) 17,5	—	18,7	—
3) Livenza	—	—	(1) 17,5	—	18,7	—
4) Piave	—	—	(1) 17,5	—	18,7	—
5) Brenta Bacchiglione	—	—	(1) 17,5	—	18,7	—
6) Adige	—		(2) 30,6		38,0	
7) Po	—	—	(3) 251,4	—	107,0	—
b) *Versante Tirreno*						
8) Arno	—	(4) 47,0	—	—	26,1	—
9) Tevere	—	(4) 47,0	—	—	53,0	—
10) Liri Garigliano	—	(5) 23,5	—	—	18,7	
11) Volturno	—	(6) 23,5	—	—	18,7	—
Totale bacini nazionali	—	141,0	369,5	—	355,0	—
1) Serchio	—	4,0	—	—	—	—
2) Aterno-Pescara	—	—	10,0	—	—	—
Totale bacini sperimentali		4,0	10,0			
Abruzzo	—	—	—	7,7	8,9	5,4
Basilicata	—	—	—	4,1	8,9	2,3
Calabria	5,8	—		45,1	8,9	16,5
Campania	44,6		—	15,0	8,9	54,4
Emilia-Romagna	29,0	—	—	0,4	8,9	
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	8,9	—
Lazio	—	—	—	9,6	8,9	5,5
Liguria	7,2	—	—	3,9	8,9	—
Lombardia	38,8	—	—	0,3	8,9	—
Marche	—	—	—	2,8	8,9	1,8
Molise	—	—	—	2,4	8,9	1,2
Piemonte	7,3	—			8,9	—
Puglia	11,6	—	—	48,1	8,9	38,0
Sardegna	5,8	—	—	3,0	8,9	17,4
Sicilia	11,6	—	—	14,0	8,9	37,5
Toscana	—	—	—	8,9	8,9	—
Umbria	—	—	—	4,1	8,9	—
Valle d'Aosta	—	—	—	—	8,9	—
Veneto	14,5	—	—	0,6	8,9	
Prov. aut. di Bolzano	—	—	—	—	4,4	
Prov. aut. di Trento		—	—	—	4,5	—
Totale bacini regionali ed interregionali	176,2	—	(7) 16,5	170,0	178,0	180,0
Da ripartire	17,8	—	—	—	—	—
Totale DEAC (v. Tav. 2-*A* - 2-*B*)	194,0	(8) 145,0	(9) 396,0	170,0	533,0	180,0

(1) Di cui 1 miliardo per elaborazione piani e programmi (nel complesso 5 miliardi per l'insieme dei bacini dell'Alto Adriatico).
(2) Di cui 3 miliardi per elaborazione piani e programmi.
(3) Di cui 5,1 miliardi per elaborazione piani e programmi.
(4) Di cui 3 miliardi per elaborazione piani e programmi.
(5) Di cui 2,8 miliardi per elaborazione piani e programmi.
(6) Di cui 2 miliardi per elaborazione piani e programmi.
(7) Per elaborazione piani e programmi.
(8) Di cui 10,8 miliardi per elaborazione piani e programmi (attribuiti allo specifico cap. 7001 del bilancio).
(9) Di cui 29,6 miliardi per elaborazione piani e programmi (stessa quota della legge n. 305/1989). È necessario che tale circostanza sia consentita dal bilancio.

TABELLA 6

Programma ARIS. Ripartizione risorse per aree a rischio (*)
(Prima utilizzazione 1989-90)
(Miliardi di lire)

AREE		PROGRAMMI							TOTALE		TOTALE GENERALE
		SMAR		DEAC		SINA	DERISP				
		L. 305/89 Art. 6 20%	Mezzogiorno Bilancio	L. 305/89 Art. 6 50%	Mezzogiorno Bilancio	L. 305/89 Art. 6 10%	L. 305/89 Art. 6 20%	Mezzogiorno Bilancio	L. 305/89 Art. 6	Mezzogiorno Bilancio	
1. Lambro-Olona-Seveso . .	(Lom)	15,7	—	38,8	—	8,5	15,7	—	78,7	—	78,7
2. prov. Napoli	(Cam)	15,7	8,8	38,8	22,3	8,0	15,7	8,8	78,2	39,9	118,1
3. Bormida	(Lig/Pie)	5,8	—	14,5	—	3,1	5,8	—	29,2	—	29,2
4. Concidi	(Emr)	5,8	—	14,5	—	3,4	5,8	—	29,5	—	29,5
5. Po Polesine	(Ven)	5,8	—	14,5	—	3,2	5,8	—	29,3	—	29,3
6. Burana-Po di Volano . .	(Emr)	5,8	—	14,5	—	3,4	5,8	—	29,5	—	29,5
7. Brindisi	(Pug)	2,3	4,4	5,8	11,1	1,3	2,3	4,5	11,7	20,0	31,7
8. Taranto	(Pug)	2,3	4,5	5,8	11,1	1,4	2,3	4,4	11,8	20,0	31,8
9. Priolo-Agusta	(Sic)	2,3	4,4	5,8	11,1	1,3	2,3	4,5	11,7	20,0	31,7
10. Gela	(Sic)	2,3	4,5	5,8	11,1	1,4	2,3	4,4	11,8	20,0	31,8
11. Portoscuso	(Sar)	2,3	4,5	5,8	11,1	1,4	2,3	4,5	11,8	20,1	31,9
12. Sarno	(Cam)	2,3	4,4	5,8	11,1	1,2	2,3	4,4	11,6	19,9	31,5
13. Crotone	(Cal)	2,3	4,5	5,8	11,1	1,4	2,3	4,5	11,8	20,1	31,9
Da ripartire . . .									32,4	—	32,4
Totale aree rischio . . .									389,0	180,0	569,0

(*) Limitatamente alle risorse di cui all'art. 6 della legge n. 305/89 e 45% Mezzogiorno-Bilancio (Progetto strategico Mezzogiorno-Ambiente).

TABELLA 7.1

Risorse destinate al Mezzogiorno (1)
(Ministero ambiente: leggi vigenti)
(Miliardi di lire)

INTERVENTI	Prima utilizzazione 1989-90	Periodo 1989-91
1. Smaltimento rifiuti (SMAR)	196,2	222,3
2. Depurazione acque (DEAC)	290,7	446,0
3. Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA)	49,6	95,1
4. Sistema informativo nazionale ambientale (SINA)	38,7	56,9
5. Ricerca scientifica ambientalistica (RICSA)		
6. Protezione natura (PRONAC)	4,0	4,0
7. Delocalizzazione e ristrutturazione processi produttivi. Rischio industriale (DERISP)	31,8	57,8
8. Carta geologica (CARG)	—	—
9. Nuova occupazione (NOC)	190,0	310,0
10. Informazione educazione ambientale (INFEA)	—	—
11. ARIS	(160,4)	(290,0)
12. Quota Mezzogiorno della voce «Da ripartire» (2)	256,4	269,8
Totale	1.057,4 (3)	1.461,9 (4)

(1) Risorse attribuite alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e 25% delle risorse attribuite alle regioni Lazio e Marche. Per i bacini nazionali che interessano aree del Nord e del Sud, le risorse sono ripartite «convenzionalmente» con il seguente criterio:
— Tevere .... 1/4 Sud e 3/4 Nord
— Liri-Garigliano .... Sud
— Volturno .... Sud
(2) Stimata pari al 40% del totale nazionale. Si riferisce alla legge n. 475/88 (articoli 1 e 7), all'ARIS e all'INFEA.
(3) Questo valore rappresenta il 43,3% del totale delle risorse del Ministero dell'Ambiente al netto di quello stabilito dalla legge n. 283/89 per il Bacino del Po (251,4 miliardi di lire). Tale quota sale al 52,3% se alle risorse del Ministero dell'Ambiente si aggiungono quelle del FISES, della legge n. 160/88 e del Mezzogiorno-Bilancio.
(4) I valori percentuali, relativi al periodo 1989-91, corrispondenti a quelli della nota precedente sono rispettivamente, a 43,0% e 49,2% (le risorse vincolate dalla legge n. 283/89 per il Bacino del Po ammontano a miliardi di lire).

91A3639

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Modificazioni al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Considerata l'opportunità, a seguito delle risultanze istruttorie, di modificare la composizione di alcuni bacini di utenza senza comprometterne la funzionalità tecnico-economica, al fine di facilitare l'attuazione del programma già deliberato;

Considerata l'opportunità, a seguito delle risultanze istruttorie, di rinviare l'ammissione alle agevolazioni al successivo biennio attuativo di alcuni comuni inseriti in bacini di utenza, mantenendo inalterata la composizione dei medesimi, al fine di facilitare l'attuazione del programma già deliberato;

Considerata l'opportunità, in vista delle finalità del presente programma, di ammettere alle agevolazioni anche quei comuni che hanno presentato nei termini previsti dalla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988 i progetti esecutivi e la relativa documentazione, trasmettendo successivamente l'istanza per la concessione delle agevolazioni;

Preso atto che una frazione del comune di Montecorvino Rovella è diventato comune autonomo (Bellizzi) successivamente alla scadenza dei termini sopra riportati;

Considerato che il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, disponendo misure urgenti in materia di finanza locale ha previsto limitazioni nell'accesso ai mutui per gli enti locali che versino in uno stato di dissesto finanziario;

Preso atto che il comune di Folignano è stato ammesso alle agevolazioni antecedentemente alla delibera di questo Comitato del 21 dicembre 1989 e che il contributo concesso eccede la quota destinata alla regione Marche;

Ritenuto opportuno prevedere meccanismi che permettano la completa utilizzazione dei contributi ripartiti per le singole regioni dalla delibera di questo Comitato del 21 dicembre 1989;

Ritenuto opportuno che l'ENI possa utilizzare i residui degli stanziamenti destinati all'Ente per la realizzazione dei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981 successivamente all'accertamento della situazione finale delle singole opere da parte del Ministro del tesoro;

Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede un contributo dello Stato per sostituire od integrare il contributo previsto a carico del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ridotto in seguito all'emanazione dei regolamenti del Consiglio della Comunità europea n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 e che conseguentemente va ridefinita la distribuzione tra i contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi, già stabilita con delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione concernente la concessione dei mutui agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti, prevedere la possibilità di un cambiamento della gestione da diretta in concessione al fine di facilitare la realizzazione del programma già deliberato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. L'allegato 1 della delibera di questo Comitato del 18 dicembre 1986, come modificato dall'allegato 7 della delibera dell'11 febbraio 1988, è modificato come indicato dall'allegato 1 della presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

Salvo quanto previsto dal successivo punto 9, eventuali ulteriori modifiche di bacini di utenza determinate da ragioni istruttorie, saranno valutate ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'ammissione alle agevolazioni dei comuni di S. Pietro di Caridà (bacino Calabria 11), S. Sossio Baronia (bacino Campania 06), S. Arcangelo Trimonte (bacino Campania 09), considerato che hanno aderito al bacino ma non hanno presentato nei termini previsti dalla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988 la domanda di finanziamento ed il progetto esecutivo, è rinviata al successivo biennio attuativo previsto dalla delibera da ultimo citata, fermo rimanendo l'inserimento nei suddetti bacini. Pertanto l'allegato 4A della delibera dell'11 febbraio 1988 è modificato come indicato dall'allegato 2 della presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

2. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata ad istruire, con le necessarie modifiche, il progetto di ampliamento della rete — già presentato dal comune di Montecorvino Rovella — come progetto autonomo del comune di Bellizzi.

Pertanto gli allegati 2 e 3 della delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988 sono modificati come indicato negli allegati 3 e 4 della presente delibera, che ne costituiscono parte integrante.

3. Qualora entro il termine di cui al punto 3 della delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988 sia stato presentato l'elaborato progettuale corredato secondo la normativa tecnica vigente e non sia stata trasmessa dal comune interessato l'istanza per la concessione delle agevolazioni, quest'ultima potrà essere trasmessa dal medesimo ed acquisita dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera. Il perfezionamento della documentazione decorre dalla data in cui l'istanza perviene all'Agenzia.

4. L'intervento nei comuni che hanno scelto la gestione diretta, sia metanizzabili singolarmente che inseriti in un bacino di utenza, salvo quanto previsto dal successivo punto 9, qualora non possano accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, viene rinviato al successivo biennio attuativo previsto dalla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i decreti di concessione delle agevolazioni relativi agli altri comuni inseriti nel bacino di utenza.

Allorché sarà avviato l'intervento relativo al biennio successivo l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno richiederà i necessari aggiornamenti dei progetti dei comuni rinviati.

5. Con riferimento ai riparti regionali effettuati sulla base delle risorse nazionali dalla delibera di questo Comitato del 21 dicembre 1989, si dispone che l'eccedenza di L. 58.967.130, verificatasi in sede di approvazione del progetto di Folignano precedentemente alla delibera sopra richiamata, rispetto alla quota assegnata alla regione Marche, sarà compensata utilizzando i complessivi residui finali delle altre regioni, salvo assorbimento in sede di eventuali ulteriori assegnazioni per la regione Marche.

6. A parziale deroga della disposizione di cui al punto 3, comma 4, della delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988 ed al solo fine della completa utilizzazione dei contributi stabiliti per le singole regioni, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvederà ad istruire — anche separatamente — le domande dei comuni inseriti nel bacino di utenza che non potrebbe essere finanziato completamente ed il Ministro del tesoro provvederà ad emettere i relativi decreti di agevolazione.

Nella scelta delle domande da istruire l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno adotterà i criteri già stabiliti da questo Comitato con la delibera del 21 dicembre 1989, compatibilmente con le situazioni tecniche esistenti, con priorità per i comuni già previsti metanizzabili singolarmente dalla delibera di questo Comitato del 25 ottobre 1984.

7. I residui degli stanziamenti destinati all'ENI per la realizzazione dei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981, previsti dal comma 5 del punto 3 della delibera dell'11 febbraio 1988, potranno essere impegnati per gli adduttori secondari ed allacciamenti di bacino previsti dall'allegato 4 della delibera da ultimo citata al momento della loro disponibilità a seguito dall'emanazione dei decreti di accertamento della situazione finale delle singole opere da parte del Ministro del tesoro.

8. Con riferimento all'ultimo comma del punto 6 della delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988 e tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera del 21 dicembre 1989, lo stanziamento disposto a favore dei comuni di complessivi 815 miliardi di contributi viene destinato quanto a lire 670 miliardi ai contributi in conto capitale, e quanto a lire 145 miliardi ai contributi in conto interesse, salvo compensazioni in sede di conteggi finali fra le somme assegnate alle due destinazioni.

9. In considerazione della situazione contingente in materia di finanza pubblica e in particolare di finanza locale, fermi restando gli elaborati progettuali già istruiti o anche solo presentati, i comuni singoli o in bacino possono presentare domande, adeguatamente corredate, di mutamento della gestione diretta mediante affidamento in concessione all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Tali domande dovranno pervenire alla suddetta Agenzia entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tal caso, ove in un bacino siano inseriti uno o più comuni, già dotati della rete di distribuzione del gas con gestione diretta, che abbiano presentato la domanda di finanziamento con relativo progetto esecutivo alla data prevista dalla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988, i relativi interventi verranno considerati come ampliamenti singoli, al fine di consentire la metanizzazione del bacino come sopra ridefinito.

I comuni, invece, già dotati di autonoma rete di distribuzione gas che non hanno presentato domanda di finanziamento — già inseriti in bacino — restano singoli.

Resta fermo che, esclusi i casi previsti ai capoversi precedenti, il mutamento in concessione deve essere effettuato da tutti i comuni del bacino.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a riformulare il piano finanziario dei progetti presentati.

Per quanto altro non previsto dalla presente delibera, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni delle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981, 16 dicembre 1981, 27 aprile 1984, 25 ottobre 1984, 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988, 21 dicembre 1989.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO 1

MODIFICA DEI BACINI D'UTENZA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 18 DICEMBRE 1986 COME MODIFICATO DALL'ALLEGATO 7 ALLA DELIBERA 11 FEBBRAIO 1988.

REGIONE MARCHE

Marche 03 (*a*)

1) Castel di Lama (Ascoli Piceno)
2) Castignano (Ascoli Piceno)
3) Castorano (Ascoli Piceno)
4) Comunanza (Ascoli Piceno)
5) Force (Ascoli Piceno)
6) Offida (Ascoli Piceno)
7) Rotella (Ascoli Piceno)

(*a*) Escluso il comune di Spinetoli che non ha aderito al bacino.

REGIONE LAZIO

Lazio 02 (*a*)

1) Amaseno (Frosinone)
2) Casalvieri (Frosinone)
3) Castro dei Volsci (Frosinone)
4) Colfelice (Frosinone)
5) Colle S. Magno (Frosinone)
6) Giuliano di Roma (Frosinone)
7) Lenola (Latina)
8) Pastena (Frosinone)
9) S. Giovanni Incarico (Frosinone)
10) Vallecorsa (Frosinone).
11) Villa S. Stefano (Frosinone)

(*a*) I comuni di S. Giovanni Incarico, Colle S. Magno. Casalvieri e Colfelice non sono inseriti nell'intervento operativo relativo al triennio 1987-89.

Lazio 07 (*a*)

1) Artena (Roma)
2) Labico (Roma)
3) Lariano (Roma)
4) Roccapriora (Roma)

(*a*) I comuni di Lariano e Roccapriora sono fuori zona Mezzogiorno prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78: pertanto non possono adire i finanziamenti previsti dall'art. 11 della legge n. 784/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune di Valmontone si inserisce al n. 24 della regione Lazio nell'allegato 3 alla delibera 11 febbraio 1988, concernente i comuni che estendono l'impianto ad altri territori comunali, così come riportato nell'allegato 4 della presente delibera.

Restano validi i progetti già presentati dai comuni di Artena, Labico e Valmontone.

Lazio 09 (*a*)

1) Alvito (Frosinone)
2) Arce (Frosinone)
3) Arpino (Frosinone)
4) Broccostella (Frosinone)
5) Campoli Appennino (Frosinone)
6) Casalattico (Frosinone)
7) Castelliri (Frosinone)
8) Fontana Liri (Frosinone)
9) Fontechiari (Frosinone)
10) Gallinaro (Frosinone)
11) Isola del Liri (Frosinone)
12) Pescosolido (Frosinone)
13) Posta Fibreno (Frosinone)
14) Rocca D'Arce (Frosinone)
15) Roccasecca (Frosinone)
16) S. Donato Val di Comino (Frosinone)
17) Santopadre (Frosinone)
18) Sora (Frosinone)
19) Vicalvi (Frosinone)

(*a*) Esclusi i comuni di Casalvieri, Coltelice, Colle S. Magno e S. Giovanni Incarico che non hanno aderito al bacino Lazio 09 ed hanno richiesto l'inserimento nel bacino Lazio 02.

REGIONE ABRUZZO

Abruzzo 13 (*a*)

1) Bellante (Teramo)
2) Colonnella (Teramo)
3) Controguerra (Teramo)
4) Nereto (Teramo)
5) S. Omero (Teramo)

(*a*) Escluso il comune di Torano Nuovo che ha revocato l'adesione al bacino.

Abruzzo 14 (*a*)

1) Acciano (L'Aquila)
2) Aielli (L'Aquila)
3) Anversa degli Abruzzi (L'Aquila)
4) Barete (L'Aquila)
5) Barisciano (L'Aquila)
6) Bisegna (L'Aquila)
7) Cagnano Amiterno (L'Aquila)
8) Calascio (L'Aquila)
9) Campotosto (L'Aquila)
10) Capestrano (L'Aquila)
11) Capitignano (L'Aquila)
12) Caporciano (L'Aquila)
13) Carapelle Calvisio (L'Aquila)
14) Castel del Monte (L'Aquila)
15) Castel di Ieri (L'Aquila)
16) Castelvecchio Calvisio (L'Aquila)
17) Cocullo (L'Aquila)
18) Collelongo (L'Aquila)
19) Collepietro (L'Aquila)
20) Corfinio (L'Aquila)
21) Fagnano Alto (L'Aquila)
22) Fontecchio (L'Aquila)
23) Fossa (L'Aquila)
24) Gagliano Aterno (L'Aquila)
25) Gioia dei Marsi (L'Aquila)
26) Goriano Sicoli (L'Aquila)
27) Lecce nei Marsi (L'Aquila)
28) Lucoli (L'Aquila)
29) Molina Aterno (L'Aquila)
30) Montereale (L'Aquila)
31) Navelli (L'Aquila)
32) Ocre (L'Aquila)
33) Ofena (L'Aquila)
34) Ortona dei Marsi (L'Aquila)
35) Ovindoli (L'Aquila)
36) Pizzoli (L'Aquila)
37) Poggio Picenze (L'Aquila)
38) Prata d'Ansidonia (L'Aquila)

39) Raiano (L'Aquila)
40) Rocca di Cambio (L'Aquila)
41) Rocca di Mezzo (L'Aquila)
42) S. Benedetto in Perillis (L'Aquila)
43) S. Demetrio né Vestini (L'Aquila)
44) S. Eusanio Forconese (L'Aquila)
45) S. Pio delle Camere (L'Aquila)
46) S. Stefano di Sessanio (L'Aquila)
47) Secinaro (L'Aquila)
48) Tione degli Abruzzi (L'Aquila)
49) Tornimparte (L'Aquila)
50) Villa S. Lucia degli Abruzzi (L'Aquila)
51) Villa S. Angelo (L'Aquila)
52) Villavallelonga (L'Aquila)

(*a*) Esclusi i comuni di Castelvecchio Subequo, Cerchio, Collarmele, Ortucchio e Scoppito che non hanno aderito o hanno revocato l'adesione al bacino.

REGIONE MOLISE

Molise 02 (*a*)

1) Acquaviva d'Isernia (Isernia)
2) Castelpizzuto (Isernia)
3) Castel S. Vincenzo (Isernia)
4) Cerro al Volturno (Isernia)
5) Colli a Volturno (Isernia)
6) Conca Casale (Isernia)
7) Filignano (Isernia)
8) Forlì del Sannio (Isernia)
9) Fornelli (Isernia)
10) Longano (Isernia)
11) Macchia d'Isernia (Isernia)
12) Miranda (Isernia)
13) Montaquila (Isernia)
14) Montenero Val Cocchiara (Isernia)
15) Monteroduni (Isernia)
16) Pesche (Isernia)
17) Pettoranello del Molise (Isernia)
18) Pizzone (Isernia)
19) Rionero Sannitico (Isernia)
20) Rocchetta a Volturno (Isernia)
21) S. Agapito (Isernia)
22) Scapoli (Isernia)
23) Sesto Campano (Isernia)

(*a*) Escluso il comune di Pozzilli che non ha aderito al bacino.

REGIONE CALABRIA

Calabria 05 (*a*)

1) Albi (Catanzaro)
2) Caraffa di Catanzaro (Catanzaro)
3) Catanzaro
4) Fossato Serralta (Catanzaro)
5) Gimigliano (Catanzaro)
6) Magisano (Catanzaro)
7) Marcellinara (Catanzaro)
8) Pentone (Catanzaro)
9) S. Floro (Catanzaro)
10) S. Pietro Apostolo (Catanzaro)
11) Sellia (Catanzaro)
12) Settingiano (Catanzaro)
13) Simeri e Crichi (Catanzaro)
14) Sorbo S. Basile (Catanzaro)
15) Soveria Simeri (Catanzaro)
16) Taverna (Catanzaro)
17) Tiriolo (Catanzaro)
18) Zagarise (Catanzaro)

(*a*) Escluso il comune di Sellia Marina che non ha aderito al bacino.

ALLEGATO 2

MODIFICHE DELL'ALLEGATO 4, LETTERA *A* (ELENCO DEI BACINI DI UTENZA) DELLA DELIBERA 11 FEBBRAIO 1988.

Regione	Numero bacino
Campania	06 (*) 09 (*)
Calabria	11 (*)
Lazio	02 (*)

(*) Bacini servibili, in parte, nel primo triennio 1987-1989.

(*) Campania 06 - comuni servibili:

Carife, Castel Baronia, Flumeri, S. Nicola Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda.

(*) Campania 09 - comuni servibili:

Ariano Irpino, Buonalbergo, Casalbore, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Zungoli.

(*) Calabria 11 - comuni servibili:

Anoia, Candidoni, Dinami, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco.

(*) Lazio 02 - comuni servibili:

Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Lenola, Pastena, Vallecorsa, Villa S. Stefano.

ALLEGATO 3

MODIFICA DELL'ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 11 FEBBRAIO 1988

Comuni metanizzabili singolarmente:

REGIONE CAMPANIA (*a*)

1) Arienzo (Caserta)
2) Bellizzi (Salerno)
3) Brusciano (Napoli)
4) Capua (Caserta)
5) Castel San Giorgio (Salerno)
6) Castello di Cisterna (Napoli)
7) Francolise (Caserta)
8) Frattaminore (Napoli)
9) Mariglianella (Napoli)
10) Marigliano (Napoli)
11) Montesano sulla Marcellana (Salerno)
12) Nocera Superiore (Salerno)
13) Pietravairano (Caserta)
14) Pollena Trocchia (Napoli)
15) Pontecagnano Faiano (Salerno)
16) Quarto (Napoli)
17) S. Anastasia (Napoli)
18) S. Marco Evangelista (Caserta)
19) S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli)
20) Sparanise (Caserta)

(*a*) Incluso il comune di Bellizzi.

ALLEGATO 4

MODIFICA DELL'ALLEGATO 3
ALLA DELIBERA 11 FEBBRAIO 1988

Comuni che estendono l'impianto ad altri territori comunali ampliamenti:

REGIONE LAZIO (*a*)

1) Anagni (Frosinone)
2) Anzio (Roma)
3) Cassino (Frosinone)
4) Castel Sant'Angelo (Rieti)
5) Castelforte (Latina)
6) Ceprano (Frosinone)
7) Cisterna di Latina (Latina)
8) Cittaducale (Rieti)
9) Cori (Latina)
10) Ferentino (Frosinone)
11) Fondi (Latina)
12) Formia (Latina)
13) Gaeta (Latina)
14) Itri (Latina)
15) Minturno (Latina)
16) Nettuno (Roma)
17) Paliano (Frosinone)
18) Pomezia (Roma)
19) Pontecorvo (Frosinone)
20) Sezze (Latina)
21) Sperlonga (Latina)
22) SS. Cosma e Damiano (Latina)
23) Terracina (Latina)
24) Valmontone (Roma)

(*a*) Incluso il comune di Valmontone.

REGIONE CAMPANIA (*a*)

1) Angri (Salerno)
2) Arzano (Napoli)
3) Bagnoli Irpino (Avellino)
4) Calvizzano (Napoli)
5) Cardito (Napoli)
6) Carinola (Caserta)
7) Casavatore (Napoli)
8) Caserta
9) Cassano Irpino (Avellino)
10) Cava de' Tirreni (Salerno)
11) Ceppaloni (Benevento)
12) Cercola (Napoli)
13) Crispano (Napoli)
14) Marano di Napoli (Napoli)
15) Marcianise (Caserta)
16) Mercato S. Severino (Salerno)
17) Mercogliano (Avellino)
18) Mignano Montelungo (Caserta)
19) Montefalcione (Avellino)
20) Montesarchio (Benevento)
21) Montoro Inferiore (Avellino)
22) Montoro Superiore (Avellino)
23) Nocera Inferiore (Salerno)
24) Pagani (Salerno)
25) Portici (Napoli)
26) Prata di Principato Ultra (Avellino)
27) Qualiano (Napoli)
28) S. Giorgio a Cremano (Napoli)
29) S. Maria Capua Vetere (Caserta)
30) S. Nicola la Strada (Caserta)
31) Scafati (Salerno)
32) Sessa Aurunca (Caserta)
33) Teano (Caserta)
34) Torre Annunziata (Napoli)
35) Villaricca (Napoli)
36) Volla (Napoli)

(*a*) Escluso il comune di Montecorvino Rovella.

91A3637

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visti in particolare della citata legge:

l'art. 2 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il CIPE, su proposta del CER e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, nonché l'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui all'art. 16;

l'art. 22, che definisce i limiti di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

gli articoli 26 e 37 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modifiche, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernente il riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le proprie precedenti delibere del 19 novembre 1981 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348, del 19 dicembre 1981), del 12 novembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10, del 12 gennaio 1983), del 12 giugno 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984) e del 13 febbraio 1986 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1986), che stabiliscono i massimali dei mutui concedibili, la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonché il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata;

Vista la propria precedente delibera dell'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di intervento ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1989 che, nel confermare il rapporto di cui alla precedente delibera, ha

aggiornato i massimali di mutuo ed i limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata ed ha autorizzato le regioni ad elevare il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata fino ad un massimo del 25%;

Vista la proposta trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER, con nota n. 101 del 4 luglio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 luglio 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario dei lavori pubblici,

Delibera:

1. Il limite massimo di mutuo per la costruzione di nuovi alloggi e per l'acquisto o recupero di alloggi, per tutti i mutui assistiti da contributo dello Stato in conto interessi, è fissato in lire 100 milioni.

2. I limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata — ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto nella propria delibera dell'8 aprile 1987, n. 197 — sono stabiliti come segue:

	Limiti di reddito (milioni)	Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%)
2.1. alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa. . .	25	20
2.2. alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e IACP	35	20
2.3. alloggi realizzati da imprese, cooperative a proprietà individuale e privati, nonché da enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà	25	30
	30	50
	50	70

3. Le agevolazioni per gli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/78 sono così determinate:

	Limiti di reddito (milioni)	Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%) — territori di cui alla legge n. 1102/1971	Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%) — rimanente territorio
	—	—	—
3.1. alloggi realizzati da coltivatori diretti . .	30	30	50
3.2. alloggi realizzati da imprenditori a titolo principale.	30	50	70

4. I limiti di reddito, di cui ai punti precedenti, ed i corrispondenti tassi agevolati, si applicano alle operazioni di acquisto, di assegnazione o — per quanto riguarda gli alloggi costruiti da privati — di liquidazione finale perfezionate in data successiva a quella della presente delibera.

5. Il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata di cui alla propria delibera del 13 febbraio 1986, richiamata in premessa, è elevato a 14 milioni di lire. È data facoltà alle regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%: l'eventuale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni. Il limite così elevato sarà applicato con decorrenza dalla data della presente delibera.

6. Restano confermate le altre disposizioni di cui alla propria delibera del 30 marzo 1989 citata in premessa.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3638

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Modificazione alla deliberazione 19 dicembre 1989 di ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale vengono ammessi a finanziamento, a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 1989, progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le successive delibere portanti modificazioni alla medesima;

Considerato che, in esecuzione della citata delibera del 19 dicembre 1989, per i progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale, le somme ivi indicate come «prima assegnazione» sono state messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti a valere sugli impegni assunti con i decreti ministeriali Bilancio numeri 010, 011 e 018, rispettivamente del 27 aprile 1990, 28 aprile 1990 e 11 giugno 1990, con vincolo alle singole quote progettuali;

Considerato che per taluni progetti l'esecuzione delle opere non risulta in linea con i tempi programmati e che, pertanto, si determinano giacenze, non ancora utilizzabili nell'immediato, di quote di finanziamento sul relativo conto corrente infruttifero intestato alla Cassa depositi e prestiti, mentre per altri progetti si profila la sospensione dei lavori a causa della indisponibilità di ulteriori risorse, oltre la detta prima assegnazione;

Considerata, peraltro, l'esigenza di assicurare un plafond minimo vincolato a ciascuna quota progettuale di prima assegnazione, per far fronte ai previsti acconti di cui al punto 7 della richiamata delibera CIPE del 19 dicembre 1989 ed alle prime erogazioni da effettuarsi in base agli stati di avanzamento lavori;

Ravvisata, pertanto, la necessità di ovviare agli inconvenienti di cui sopra introducendo, con gli opportuni limiti di cautela, un criterio di elasticità nella gestione dei fondi per quanto concerne i tempi di erogazione, in relazione alle effettive esigenze attuative dei progetti;

Ritenuta, per quanto sopra esposto, l'opportunità di consentire che, entro il limite massimo del 10%, le predette somme di prima assegnazione di cui alla

colonna 2 del punto 1 della soprarichiamata delibera CIPE del 19 dicembre 1989, siano da considerare trasferite alla Cassa depositi e prestiti senza specifico vincolo di destinazione per singola quota progettuale;

Ritenuto, altresì, che per i progetti in più avanzato stato di esecuzione, è opportuno che il Ministro del bilancio autorizzi la Cassa depositi e prestiti ad effettuare ulteriori erogazioni, anche superiori alla prima assegnazione maggiorata del 10%, trasferendo all'uopo risorse non utilizzabili entro breve termine, in quanto a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti che abbiano ottenuto dal CIPE, su richiesta delle regioni assegnatarie dei finanziamenti, proroga ai termini di apertura dei cantieri;

Ravvisata, inoltre, la necessità che il Ministro del bilancio provveda alla redistribuzione delle somme resesi disponibili sui finanziamenti BEI introitati in bilancio per i progetti cofinanziati, destinandole ad altri progetti beneficiari della prima assegnazione e di un eventuale limitato cofinanziamento BEI;

Considerato, altresì, che prima di procedere a successivi impegni delle somme introitate in bilancio a titolo di finanziamento BEI, è necessario accantonare risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%, da destinare ai progetti cofinanziati;

Delibera:

1. La Cassa depositi e prestiti, per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzata ad erogare alle regioni le somme, già messe a disposizione nel proprio conto corrente infruttifero 20115, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, citata in preambolo, fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%.
Il Ministro del bilancio, al fine di rendere più spedita la realizzazione dei progetti in corso, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad erogare anche risorse momentaneamente inutilizzate a causa di ritardi nell'apertura dei cantieri, che abbiano dato luogo a proroghe da parte del CIPE.

2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti comunica bimestralmente al Ministero del bilancio la situazione delle erogazioni per ciascun progetto, nonché quella delle eventuali richieste pervenute dalle Regioni e non ancora evase, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il recupero delle risorse derivanti, in applicazione della presente delibera, dalle disponibilità per progetti in ritardo, ma non revocati, sarà assicurato dalle somme resesi disponibili in seguito agli afflussi BEI ed ai fondi recati in bilancio ai sensi dell'art. 187, comma 35, della legge finanziaria n. 67/88.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3640

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Adozione di procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 della legge n. 64/1986 che autorizza l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a concedere alle regioni meridionali contributi speciali per la realizzazione dei programmi e interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea, sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale per il Mezzogiorno;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei fondi e finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea degli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE, n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE n. 4258/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento;

Visto il regolamento CEE n. 2088/1985 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea in data 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei;

Viste le proprie delibere del 20 dicembre 1986, concernenti l'approvazione del programma triennale 1987-89 di interventi nel Mezzogiorno e l'approvazione del primo piano di attuazione del predetto programma per l'anno 1987;

Vista la direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 8767 del 27 ottobre 1986;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990, concernente definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3 comma 2, della legge n. 183/1987, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1990, con il concorso comunitario;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990, concernente l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 e l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione del predetto programma per l'anno 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1991, relativo alla individuazione di procedure per l'accelerazione dell'attuazione dei programmi integrati mediterranei;

Delibera:

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi speciali previsti dall'art. 13 della legge n. 64/1986, già definiti in sede di aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 e riformati con la propria delibera del 15 marzo 1990, sono i seguenti:

a) il contributo può essere concesso per ciascu na forma di interventi prevista dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2052 del Consiglio del 24 giugno 1989 (programma operativo, progetto appropriato, regime di aiuti, assistenza tecnica e studi preparatori) oltre che i programmi integrati mediterranei; la richiesta è formulata dalla regione;

b) la misura del contributo è definita sulla base della richiesta della regione interessata e della ripartizione degli stanziamenti disposti con la direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno citata in premessa;

c) il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, trasmette all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno la decisione CEE di approvazione della forma di intervento cui si riferisce la richiesta della regione interessata e ne informerà il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) l'Agenzia delibera l'impegno in favore della regione dell'intero importo richiesto per la forma di intervento approvata dalla CEE, ai fini della iscrizione del bilancio regionale e della conseguente possibilità per la regione di assumere impegni di spesa; e, contestualmente provvede ad accreditare alla regione stessa il 30% dell'importo impegnato, con vincolo di destinazione per la forma di intervento approvata;

e) l'Agenzia è autorizzata ad erogare un secondo anticipo del 20% dell'importo impegnato, a fronte di erogazioni certificate dal presidente della regione pari almeno all'80% della somma anticipata dall'Agenzia stessa.

L'Agenzia è altresì autorizzata ad erogare ciascuno degli anticipi successivi al secondo, pari rispettivamente al 20% e 20% dell'importo impegnato, a seguito di certificazione di spese dell'80% dell'ultimo anticipo e della contestuale rendicontazione del penultimo. Il saldo, pari al residuo 10%, sarà erogato a chiusura dei conti.

Le certificazioni all'Agenzia riportano, altresì, la situazione di tutte le erogazioni effettuate per l'intervento in questione;

f) la regione integra i comitati amministrativi dei Programmi integrati mediterranei ed i comitati di sorveglianza delle azioni di cui al Q.C.S. per l'obiettivo 1 del citato regolamento n. 2052/88, con un rappresentante dell'Agenzia. L'Agenzia può effettuare controlli in loco, coordinati con le amministrazioni interessate; conformemente alle disposizioni legislative e amministrative nazionali e partecipa ai controlli effettuati dalle autorità comunitarie;

g) nel momento che utilizza le risorse ricevute, la regione predispone o integra un elenco dei progetti che beneficiano del contributo ex art. 13 legge n. 64/86 e lo sottopone all'Agenzia, unitamente alle certificazioni di cui alla precedente lettera *e)*;

h) la regione trasmette all'Agenzia ed al Dipartimento per il Mezzogiorno, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato dell'avanzamento della forma di intervento. L'Agenzia trasmette al Dipartimento per il Mezzogiorno, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata sullo stato delle richieste e delle relative erogazioni dei contributi speciali e, per quanto concerne i Programmi integrati mediterranei, anche al Dipartimento per le politiche comunitarie;

i) qualora la regione non abbia erogato, dopo 12 mesi dall'accredito, almeno il 50% del contributo speciale ricevuto, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — d'intesa per quanto concerne i programmi integrati mediterranei, con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie — può autorizzare l'Agenzia a revocare e recuperare la parte residua di tale contributo mediante la riduzione, di pari importo, di eventuali trasferimenti alla regione a valere su altri interventi della legge n. 64/86.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3641

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 7 agosto 1991, n. 10.

Applicazione delle misure comunitarie sul prelievo supplementare sul latte di vacca previsto dall'art. *5-quater* del regolamento CEE n. 804/68.

La legge 10 luglio 1991, n. 201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1991, ha introdotto alcune rilevanti innovazioni nel quadro delle disposizioni nazionali dirette ad assicurare l'applicazione della normativa comunitaria riguardante il prelievo supplementare sul latte di vacca (regolamento CEE del Consiglio n. 804/68 del 27 giugno 1968).

Al fine di garantire una puntuale ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni legislative, si rende opportuno fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni.

Appare peraltro utile sottolineare che per l'attuazione della predetta normativa comunitaria restano pienamente applicabili, fatte salve le deroghe introdotte dalla legge n. 201/1991, le disposizioni contenute nel decreto

ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1989, e nella circolare ministeriale 4 marzo 1991 n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

Applicazione del prelievo supplementare.

L'art. 1, terzo comma, della legge n. 201/1991 dispone l'applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca a decorrere dal periodo 1991-92 (1° aprile 1991-31 marzo 1992).

In armonia con tale decorrenza il nono comma del medesimo articolo ha prescritto la iscrizione dei saldi contabili con la CEE, relativi al prelievo supplementare sul latte di vacca, nella gestione finanziaria dell'AIMA.

Le disposizioni sopraindicate comportano l'estinzione dei procedimenti amministrativi diretti ad assicurare l'attuazione degli obblighi relativi al prelievo supplementare per i periodi antecedenti al 1991-92.

Trattenuta e versamento del prelievo supplementare.

Il quinto comma del sopramenzionato art. 1 ha introdotto una sostanziale innovazione per quanto riguarda la trattenuta ed il versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti.

In particolare, quando gli acquirenti acquistano latte od equivalente latte da un produttore privo di quota sono tenuti ad operare immediatamente una trattenuta sul prezzo corrisposto, pari all'ammontare del prelievo supplementare in vigore nella precedente campagna.

Devono essere considerati produttori privi di quota:

i produttori non associati che non risultino titolari di quota per le consegne nel quadro del provvedimento ministeriale di assegnazione delle quote pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

i produttori associati ad una associazione di produttori aderenti all'UNALAT, o ad altra associazione di produttori titolare di un quantitativo di riferimento, per i quali l'associazione di appartenenza non abbia provveduto a comunicare all'acquirente che i produttori medesimi devono considerarsi coperti dalla quota globale spettante all'associazione o all'unione.

Al riguardo occorre ribadire che la semplice appartenenza di un produttore ad una associazione non comporta automaticamente una copertura dell'associazione per le consegne effettuate dal produttore medesimo.

Sono infatti legittimamente associati anche produttori ai quali non è possibile attribuire, in base alle vigenti disposizioni, alcuna indicazione produttiva nell'ambito della quota globale spettante all'associazione o all'unione.

Tale situazione non costituisce peraltro una novità, ed era già regolata dall'art. 3, paragrafo 1, quarto comma, del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258.

Per consentire agli acquirenti di conoscere con precisione e tempestività i nominativi dei produttori associati da considerare privi di quota, è necessario che le associazioni forniscano agli acquirenti, ove non sia già stato fatto, un elenco esaustivo dei propri associati indicando chiaramente quali sono i produttori privi di indicazione produttiva.

In assenza di una specifica indicazione in tal senso, gli acquirenti dovranno considerare coperti dalla quota della associazione o della unione tutti i nominativi comunicati dalle associazioni di produttori.

Ciò vale altresì per gli elenchi già trasmessi agli acquirenti, che dovranno essere considerati pienamente validi, fino a nuova comunicazione, anche in assenza di una conferma espressa da parte dell'associazione.

La trattenuta nei confronti dei produttori privi di quota deve essere effettuata contestualmente al pagamento del prezzo, e riguarda tutte le consegne avvenute a partire dalla entrata in vigore della legge n. 201/1991 (13 luglio 1991).

Entro trenta giorni dalla trattenuta le somme devono essere versate secondo le modalità prescritte dal quinto comma, dell'art. 1 della legge n. 201/1991.

Per le consegne effettuate dai medesimi produttori dal 1° aprile 1991 al 12 luglio 1991 si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, che prescrive il versamento del prelievo supplementare entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo.

Si deve sottolineare, al riguardo, che il versamento deve essere effettuato esclusivamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando con precisione la intestazione della contabilità speciale («Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca»).

Comunicazioni degli acquirenti.

Il settimo comma dell'art. 1 della legge n. 201/1991 ha introdotto l'obbligo, per le imprese acquirenti, di trasmettere alle unioni ed alle associazioni titolari di quota le dichiarazioni prescritte dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

Le dichiarazioni in questione sono puntualmente individuate dalla circolare ministeriale n. 4 del 4 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

In applicazione del settimo comma dell'art. 1 della legge n. 201/1991, gli acquirenti devono trasmettere, alle unioni ed alle associazioni titolari di quota, esclusivamente le dichiarazioni relative alle quantità consegnate dai produttori rispettivamente associati.

Il Ministro: GORIA

91A3677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 152

Corso dei cambi del 6 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1280,900	1280,900	1280,90	1280,900	1280,900	1280,900	1280,490	1280,900	1280,900	1280,90
E.C.U.	1535 —	1535 —	1535 —	1535 —	1535 —	1535 —	1535 —	1535 —	1535 —	1535 —
Marco tedesco	748,680	748,680	749 —	748,680	748,680	748,680	748,680	748,680	748,680	748,68
Franco francese	220,030	220,030	220,25	220,030	220,030	220,030	220,030	220,030	220,030	220,03
Lira sterlina	2195,550	2195,550	2200 —	2195,550	2195,550	2195,550	2195,650	2195,550	2195,550	2195,55
Fiorino olandese	664,220	664,220	663,75	664,220	664,220	664,220	664,210	664,220	664,220	664,22
Franco belga	36,344	36,344	36,34	36,344	36,344	36,344	36,350	36,344	36,344	36,35
Peseta spagnola	11,951	11,951	12 —	11,951	11,951	11,951	11,956	11,951	11,951	11,95
Corona danese	193,320	193,320	194 —	193,320	193,320	193,320	193,300	193,320	193,320	193,32
Lira irlandese	2001,300	2001,300	2000 —	2001,300	2001,300	2001,300	2001,500	2001,300	2001,300	—
Dracma greca	6,779	6,779	6,78	6,779	6,779	6,779	6,778	6,779	6,779	—
Escudo portoghese	8,725	8,725	8,72	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,725	8,72
Dollaro canadese	1116,400	1116,400	1115 —	1116,400	1116,400	1116,400	1116,300	1116,400	1116,400	1116,40
Yen giapponese	9,384	9,384	9,36	9,384	9,384	9,384	9,384	9,384	9,384	9,39
Franco svizzero	858,050	858,050	859 —	858,050	858,050	858,050	858,010	858,050	858,050	858,05
Scellino austriaco	106,409	106,409	106,60	106,409	106,409	106,409	106,402	106,409	106,409	106,40
Corona norvegese	191,520	191,520	191,50	191,520	191,520	191,520	191,550	191,520	191,520	191,52
Corona svedese	206,160	206,160	206,50	206,160	206,160	206,160	206,120	206,160	206,160	206,16
Marco finlandese	310,600	310,600	310,50	310,600	310,600	310,600	310,660	310,600	310,600	—
Dollaro australiano	1001,900	1001,900	1005 —	1001,900	1001,900	1001,900	1002 —	1001,900	1001,900	1001,90

Media dei titoli del 6 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,375
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,250
» » » 21- 4-1987/94	85,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,275
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,750
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,925
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,525
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,575
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,425
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	98,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,150
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,050
» » » TR 2,5% 1983/93	94,350
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100,025
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,525
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100.575
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,850
» » » »	17- 7-1986/93	99,775
» » » »	1- 8-1988/93	100.775
» » » »	19- 8-1986/93	99,525
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	100.325
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100.325
» » » »	18-11-1987/93	99,675
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,275
» » » »	15- 3-1989/94	100,225
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99.825
» » » »	1-10-1987/94	99,250
» » » »	1-11-1989/94	99,850
» » » »	1- 1-1990/95	99,400
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	98.725
» » » »	1- 3-1990/95	99,125
» » » »	1- 4-1985/95	98,800
» » » »	1- 5-1985/95	98,700
» » » »	1- 5-1990/95	99.350
» » » »	1- 6-1985/95	98,850
» » » »	1- 7-1985/95	99,225
» » » »	1- 7-1990/95	99.175
» » » »	1- 8-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1985/95	98,425
» » » »	1- 9-1990/95	99,050
» » » »	1-10-1985/95	98,800
» » » »	1-10-1990/95	99,150
» » » »	1-11-1985/95	99,075
» » » »	1-11-1990/95	99,225
» » » »	1-12-1985/95	99.175
» » » »	1-12-1990/95	99,275
» » » »	1- 1-1986/96	98.975
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,700
» » » »	1- 2-1986/96	99,050
» » » »	1- 3-1986/96	99,300
» » » »	1- 4-1986/96	99,350
» » » »	1- 5-1986/96	99,400
» » » »	1- 6-1986/96	99,600
» » » »	1- 7-1986/96	99,275
» » » »	1- 8-1986/96	99.100
» » » »	1- 9-1986/96	98,325
» » » »	1-10-1986/96	97,500
» » » »	1-11-1986/96	97.550
» » » »	1-12-1986/96	97.500
» » » »	1- 1-1987/97	97,875
» » » »	1- 2-1987/97	97,700
» » » »	18- 2-1987/97	97.700
» » » »	1- 3-1987/97	98.150
» » » »	1- 4-1987/97	98,125
» » » »	1- 5-1987/97	98,300
» » » »	1- 6-1987/97	98,275
» » » »	1- 7-1987/97	98.300
» » » »	1- 8-1987/97	98.375
» » » »	1- 9-1987/97	98.025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11.50%	1-11-1991	99.750
» » »	11.50%	21-12-1991	99.750
» » »	9.25%	1- 1-1992	99.175
» » »	9.25%	1- 2-1992	99.025
» » »	11.00%	1- 2-1992	98.500
» » »	9,15%	1- 3-1992	98.950
» » »	12.50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9.15%	1- 4-1992	98.675
» » »	11.00%	1- 4-1992	99.150
» » »	12.50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12.50%	1- 4-1990 92	99.950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99.850
» » »	9.15%	1- 5-1992	98.550
» » »	11,00%	1- 5-1992	98.850
» » »	12.50%	1- 5-1992	99.925
» » »	12.50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9.15%	1- 6-1992	98.625
» » »	10,50%	1- 7-1992	99.925
» » »	11.50%	1- 7-1992	99.800
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.650
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100.125
» » »	12,50%	1- 2-1993	100.525
» » »	12.50%	1- 7-1993	100.175
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12.50%	1- 9-1993	99.600
» » »	12,50%	1-10-1993	99.550
» » »	12,50%	1-11-1993	99.550
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99.525
» » »	12,50%	17-11-1993	99.575
» » »	12.50%	1-12-1993	99.400
» » »	12,50%	1- 1-1989 94	99.500
» » »	12,50%	1- 1-1990 94	99.075
» » »	12,50%	1- 2-1990,94	99.475
» » »	12.50%	1- 3-1990'94	99.075
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	99 —
» » »	12.50%	1- 6-1990,94	99.075
» » »	12.50%	1- 7-1990,94	99.175
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	98.500
» » »	12.50%	1-11-1990/94	98.775
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	98.100
» » »	12.50%	16- 6-1990 97	97.675
» » »	12.50%	1-11-1990 97	97.475

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987.91	8.75%	99.500
» » » »	21- 3-1988 92	8.50%	98.250
» » » »	26- 4-1988.92	8.50%	97.900
» » » »	25- 5-1988 92	8.50%	98.250
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	102.150
» » » »	22- 2-1985 93	9.60%	99.800
» » » »	15- 4-1985 93	9.75%	100.500
» » » »	22- 7-1985,93	9.00%	100 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97.650
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.850
» » » »	26-10-1988 93	8.65%	95.600
» » » »	22-11-1985 93	8,75%	98.400
» » » »	28-11-1988.93	8,50%	95.100
» » » »	28-12-1988,93	8.75%	96 —
» » » »	21- 2-1986 94	8.75%	98.500
» » » »	25- 3-1987 94	7.75%	95.150
» » » »	19- 4-1989 94	9.90%	99,400
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	96 —
» » » »	26- 7-1989,94	9,65%	102 —
» » » »	30- 8-1989 94	9.65%	98.800
» » » »	26-10-1989 94	10.15%	98.900
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	98.800
» » » »	24- 1-1990 95	11,15%	102 —
» » » »	27- 3-1990.95	12.00%	105 —
» » » »	24- 5-1989.95	9.90%	99 —
» » » »	29- 5-1990 95	11.50%	105.550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M06081

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma

Con decreto 11 luglio 1991 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

91A3648

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1991-92.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

fondamenti di informatica (c.l. ingegneria delle comunicazioni);

fondamenti di informatica (c.l. ingegneria per l'ambiente e il territorio);

fondamenti di informatica (c.l. ingegneria informatica).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni):

fondamenti di informatica;

analisi matematica;

fisica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche (corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche):

lingua araba;

lingua russa;

lingua francese III (ind. operatore diplomatico e ind. operatore intern.);

lingua inglese III (ind. operatore internazionale).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1991 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

91A3647

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, in Milano

Con decreto ministeriale n. 3094 del 28 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1991, registro n. 12 Industria, foglio n. 371, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'organismo associativo denominato «Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori», con sede in Milano, e ne è stato approvato lo statuto composto di sedici articoli, vistato dallo stesso Ministro.

91A3649

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visti i provvedimenti n. 36/1990 del 16 novembre 1990, n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, n. 13/1991 del 24 aprile 1991 e n. 20/1991 del 31 luglio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 13 agosto 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	319
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido) e per vendite in canistri da 20 litri, franco negozio (petrolio).

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.070	1.075	1.080	1.085	1.090
Petrolio	»	795	800	805	810	815
Olio comb.le fluido	L./kg	574	579	584	589	594

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 16 settembre 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

91A3737

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200